

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 191

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1° al 7 febbraio 2001)

INDICE

BORTOLOTTO: sullo svolgimento di una partita di calcio nel carcere San Pio X di Vicenza (4-19501) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i>) Pag. 12765	GERMANÀ: sulla mancata utilizzazione del carcere di Villalba (Caltanissetta) (4-20177) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i>) Pag. 12780
BOSI: sulla presenza di amianto presso l'azienda Breda (4-11823) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12766	IULIANO: sull'ispezione effettuata presso il cantiere dei lavori di recupero del fiume Irno (4-17338) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12781
CAMBER: sul sostegno a favore dell'Università popolare di Trieste (4-19980) (risp. RANIERI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 12768	LAURICELLA ed altri: sulla chiusura del vice consolato di Hamilton in Canada (4-21348) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 12783
DANIELI: sulla rilevazione degli incidenti stradali (4-20089) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>) 12770	LAURO: sulla condotta della Banca centrale europea (4-20829) (risp. RANIERI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 12785
DE CORATO: sulla gestione delle Poste italiane (4-15950) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>) 12771	MANFREDI: sull'indennità di trasferta erogata ai lavoratori dipendenti (4-19001) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12787
DE LUCA Athos: sull'allontanamento dei figli del signor Lucio Congiu (4-19354) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 12774	MANFROI ed altri: sul rilascio del visto di ingresso per i cittadini italiani che si recano in Russia (4-20854) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 12788
DI PIETRO: sulla vertenza tra alcuni inquilini di uno stabile nel comune di Montepandone (Ascoli Piceno) e l'INPDAP (4-19049) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 12777	MILIO: sulla denuncia di maltrattamenti da parte della madre inoltrata dal signor Vito Fanizza (4-19859) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 12790

MONTAGNINO: sull'esercizio del praticantato per accedere agli esami di dottore commercialista e revisore contabile (4-18545) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 12793	SERENA: sulla richiesta di estradizione di Delfo Zorzi (4-19075) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 12808
PASTORE ed altri: sull'attività dei CED presso le imprese (4-20483) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12795	SERVELLO, MAGLIOCCHETTI: sui finanziamenti concessi allo IARD di Milano (4-20972) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	12811
PIANETTA, TERRACINI: sulla costruzione di un tunnel in Libia con la partecipazione di imprese italiane (4-08825) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	12798	SERVELLO ed altri: sull'attribuzione dei canali radio da destinarsi ai servizi di pronto intervento 118 (4-19334) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	12814
PINTO: sulla situazione degli uffici giudiziari della corte di appello di Salerno (4-17495) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i>)	12799	SPECCHIA: sull'emanazione di una circolare per la piena operatività dei centri territoriali per l'impiego (4-20825) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12816
sulle difficoltà di rilascio della documentazione ipo-catastale (4-20805) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i>)	12803	SPECCHIA ed altri: sulla protesta dei lavoratori del settore agricolo pugliesi (4-18356) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12817
RIPAMONTI: sulla chiusura dello stabilimento di Pomezia dell'azienda General 4 (4-20182) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12804	TOMASSINI: sul servizio postale nella frazione di Case Nuove del comune di Somma Lombardo (Varese) (4-20489) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	12818
RUSSO SPENA: sulle risoluzioni riguardanti l'uso dell'energia nucleare (4-19267) (risp. INTINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	12806		

BORTOLOTTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che da quasi due stagioni il Centro sportivo italiano (CSI) di Vicenza organizza un ciclo di attività sportiva a favore dei detenuti con due lezioni settimanali;

che in questo quadro il 10 marzo 2000 si era svolta una partita dentro le mura del carcere San Pio X a Vicenza tra il Real Vicenza di Paolo Rossi ed una selezione di carcerati;

che era stata poi programmata una partita (di ritorno) fuori dal carcere, nel palazzetto dello sport di Quinto (Vicenza), con la partecipazione di alcuni giocatori del Vicenza, neopromosso in serie A;

che il responsabile regionale del progetto, Maurizio Ruzzenenti, era stato contattato telefonicamente dalla direzione del carcere il giorno precedente la sfida ed aveva ricevuto l'assicurazione che la presenza dei carcerati sarebbe stata garantita;

che lunedì 29 maggio 2000, in serata, come d'accordo, da Verona, dove vive, il signor Ruzzenenti si è recato alla casa circondariale di San Pio X, dove con suo grande disappunto, a gesti, gli è stato fatto capire che tutto era andato a monte, senza nessuna spiegazione;

che l'incontro si è tenuto ugualmente, ma tra squadre prive di detenuti,

l'interrogante chiede di sapere:

l'opinione del Ministro in indirizzo sull'accaduto;

per quale ragione sia stata annullata la partecipazione dei carcerati;

per quale motivo per informare i responsabili del progetto non sia stato usato un comune telefono;

per quale ragione il personale del carcere abbia comunicato «a gesti» la notizia ad una persona che si era fatta in quattro per il buon esito dell'iniziativa, aveva appena percorso oltre 50 chilometri ed alla quale il giorno prima era stato comunicato che tutto era a posto;

se non ritenga che questo episodio non faciliti affatto la rieducazione ed il reinserimento sociale dei carcerati;

se non ravvisi il rischio che i volontari del CSI, i responsabili di Quinto che si erano fatti carico dell'organizzazione della partita e tutti coloro che cercano di rendere un po' meno inumano il carcere di Vicenza di fronte a questi comportamenti della direzione perdano le speranze ed abbandonino i tentativi;

se, di fronte a questa ed alle altre interrogazioni presentate sul carcere San Pio X, nonché per quanto riguarda le denunce di pestaggi,

non ritenga di svolgere una inchiesta seria sul pessimo funzionamento di questa struttura.

(4-19501)

(6 giugno 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si comunica che è stato interessato il competente dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che ha al riguardo rappresentato che l'iniziativa cui fa cenno il senatore Bortolotto non è stata mai programmata dalla direzione del carcere San Pio X, né proposta dall'esterno e, quindi, mai annullata.

Il citato Dipartimento ha poi comunicato che non risultano agli atti dell'amministrazione denunce di violenze avvenute presso la Casa circondariale di Vicenza e tale circostanza ha trovato conferma nei risultati di un recente monitoraggio effettuato sull'argomento in tutto il territorio nazionale.

Il Ministro della giustizia

FASSINO

(31 gennaio 2001)

BOSI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che fino agli inizi degli anni '80 presso l'azienda pistoiese Breda costruzioni ferroviarie si è fatto massiccio uso di amianto per la coibentazione delle carrozze ferroviarie;

che nel frattempo sono deceduti otto operai ai quali è stata riscontrata una patologia causata dal contatto con le polveri dell'amianto;

che ben 300 operai della Breda costruzioni ferroviarie di Pistoia hanno intentato una causa all'Istituto nazionale della previdenza sociale affinché venga loro riconosciuta la rivalutazione della pensione per malattia contratta sul posto di lavoro;

che dopo due dibattimenti presso la pretura di Pistoia affinché venissero riconosciuti i diritti dei lavoratori, è stato richiesto un rinvio al 21 dicembre 1998;

che, in base alle perizie presentate dai tecnici scelti dal pretore, solamente una trentina di operai avrebbe maturato i benefici previsti dalla legge mentre, secondo le perizie prodotte dalla difesa, tutti i trecento operai risulterebbero contaminati dalla fibre di amianto;

che, in base ad un controllo effettuato dall'Istituto di medicina del lavoro dell'Università di Siena su un campione di venti dipendenti della Breda costruzioni ferroviarie, tutti risulterebbero contaminati e ben tredici di essi avrebbero i primi sintomi di patologie ricollegabili al contatto con l'amianto;

che recentemente è stato riscontrato il decesso di un cittadino, residente nei pressi della sede della Breda costruzioni ferroviarie, le cui cause sarebbero da attribuire alla presenza di polveri di amianto presenti anche sugli infissi degli immobili adiacenti all'azienda,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire per accelerare il riconoscimento dei diritti maturati dai dipendenti della Breda costruzioni ferroviarie;

se sia possibile sottoporre ad un controllo medico tutti i dipendenti, anche in pensione, della Breda costruzioni ferroviarie di Pistoia ed i residenti nelle vicinanze dell'azienda stessa;

se non si ritenga opportuno attivare una campagna straordinaria di bonifica delle aree industriali nelle quali sono situate aziende che abbiano fatto uso di amianto.

(4-11823)

(9 luglio 1998)

RISPOSTA. – In ordine al suindicato atto parlamentare inerente al riconoscimento del «rischio amianto» per i lavoratori della Breda di Pistoia, per la parte di competenza, si rappresenta quanto segue.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale ha precisato che la situazione che interessa i suddetti lavoratori è articolata tra ex dipendenti Breda, già pensionati al 27 marzo 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992) e i dipendenti Breda, in servizio al 27 marzo 1992.

L'Istituto suindicato ritiene che la legge si riferisce esclusivamente ai «lavoratori» in servizio alla data di emanazione della norma e che, nonostante ciò, diverse sentenze pretorili appellate dalla sede INPS di Pistoia hanno riconosciuto nel tempo i benefici di legge anche ai pensionati anteriori al 27 marzo 1992. Trattandosi di sentenze provvisoriamente esecutive, la sede INPS di Pistoia, con tutte le riserve del caso, ha ricostituito le pensioni con il pagamento degli arretrati e delle rate correnti maggiorate.

Successivamente, il primo giudizio è stato modificato in favore dell'Istituto, con le sentenze di appello. La quasi totalità degli interessati ha presentato ricorso in Cassazione e, pertanto, sta ancora percependo i benefici riconosciuti con la sentenza pretorile. Alcuni lavoratori (circa 10) non hanno presentato ricorso in Cassazione e, quindi, la sentenza di appello è passata in giudicato. Per questi la sede ha provveduto a ricostituire nuovamente le pensioni, togliendo i benefici attribuiti con conseguente determinazione di indebito e relativa notifica.

Per i dipendenti Breda, in servizio alla data del 27 marzo 1992, sulla base di una corposa ed articolata perizia, integrata da chiarimenti di questa amministrazione, è stato interrotto il contenzioso in atto, con il riconoscimento dei benefici prevista dalla legge per tutti coloro che risultavano esposti per un periodo superiore al decennio.

Da ultimo, si rappresenta che l'articolo 80, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), ha previsto che, in caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto, aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e, cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti l'estinzione sono compensati.

L'INPS ha, inoltre, reso noto che sono in corso di predisposizione le istruzioni applicative da diramare a tutte le sedi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(22 gennaio 2001)

CAMBER. – *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Governo stanziava annualmente su diversi capitoli del Ministero degli affari esteri fondi per il sostegno della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia, per un importo complessivo che supera i 15 miliardi di lire annui, oltre ai 2 miliardi stanziati, per le medesime finalità, dalla regione Friuli – Venezia Giulia;

che detti fondi vengono erogati a favore dell'Università popolare di Trieste (ente che ha compiuto nel 1999 i cento anni di attività) la quale provvede a organizzare le attività culturali italiane nell'ambito delle Repubbliche dell'ex Jugoslavia in cui risiede la comunità italiana autoctona;

che, recentemente, il presidente della giunta esecutiva dell'Unione italiana, Maurizio Tremul, ha dichiarato che il Governo italiano ha trascurato e dimenticato la minoranza italiana residente nell'Istria slovena e croata, aggiungendo altresì che Roma non è più così sensibile e che gli attuali apporti sono caratterizzati da un'eccessiva «burocratizzazione»,

si chiede di sapere:

se la «burocratizzazione» applicata all'erogazione dei fondi a favore della minoranza italiana sia sinonimo di applicazione delle norme amministrative e contabili in vigore in Italia oppure sia intesa come strumento per rallentare ed ostacolare le attività culturali italiani in detti territori;

se e quale risposta il Ministro intenda dare alle accuse formulate dal presidente della giunta esecutiva dell'Unione italiana, Maurizio Tremul, rilevato che l'Università popolare di Trieste, che agisce da oltre trent'anni in nome e per conto del Governo italiano nell'organizzazione delle attività culturali in Istria, ha semplicemente applicato tutte le nuove norme contabili attualmente in vigore in quanto trattasi di fondi pubblici erogati per il mantenimento e la divulgazione della lingua e della cultura italiana in Istria;

se, a fronte di un chiaro e manifesto tentativo in atto da parte dei vertici dell'Unione italiana di delegittimare l'Università popolare di Trieste, delegittimazione finalizzata alla gestione diretta e autonoma dei suddetti fondi da parte dell'Unione italiana, non si intenda viceversa incentivare ulteriormente il ruolo primario dell'Università popolare anche nell'ottica dell'ormai certa integrazione europea di Slovenia e Croazia;

se non si rilevi una sorta di ingratitudine del presidente della giunta esecutiva dell'Unione italiana nei confronti dell'Italia per tutto quanto ha fatto e sta facendo a favore del gruppo autoctono italiano in Slovenia e Croazia.

(4-19980)

(11 luglio 2000)

RISPOSTA. - Nel corso di uno degli ultimi incontri tenutisi tra i rappresentanti del Ministero degli affari esteri ed i vertici dell'Unione italiana, sono stati sollecitati elementi in merito ad alcuni articoli comparsi sulla stampa triestina riguardo al rammarico espresso dal presidente della giunta esecutiva dell'Unione italiana circa una pretesa «dissaffezione» del Governo italiano nei confronti della minoranza istriana.

Il presidente della giunta ha fermamente smentito di essersi pronunciato in tal senso ed ha anche esibito una lettera di puntualizzazione che, a rettifica delle affermazioni ascrittegli, avrebbe fatto pervenire al giornalista che lo aveva intervistato.

Il presidente ha inoltre manifestato il proprio personale apprezzamento, nonché quello dell'assemblea e della giunta dell'Unione italiana, per l'operato del Governo italiano ed ha ribadito tali affermazioni in un articolo che egli stesso si è premurato di far pubblicare, nei giorni immediatamente successivi, sul quotidiano della minoranza italiana in Istria «La voce del popolo».

Al fine poi di offrire una visione unitaria dell'intervento italiano per tale minoranza, tanto più nell'approssimarsi del decimo anniversario dell'apposita legge che ha stabilito gli interventi di finanziamento, si è suggerito all'Unione italiana, che ha accolto il suggerimento, di predisporre un «Libro bianco» che operi una ricognizione delle attività effettuate in questo periodo a favore della minoranza istriana e dei risultati conseguiti grazie al sostegno dell'Italia. Si è anche suggerito, dopo questo primo periodo nel quale si è puntato prevalentemente o a dotare le singole collettività locali di strutture edilizie per le proprie attività associative, o a riqualificare dette strutture là dove esistenti, ma non più funzionali o dignitose, di esporre dettagliatamente nello stesso contesto gli obiettivi che entrambe le parti si prefiggono di raggiungere nel più immediato futuro, e che dovrebbero essere centrati su attività di promozione culturale, scientifica e della lingua italiana.

Nella stessa occasione si è infine tornati a precisare all'Unione italiana che il «regolamento amministrativo», di cui l'Università popolare di Trieste si sta dotando, costituisce un obbligo derivante dalla verifica

amministrativo-contabile effettuata dal Ministero delle finanze presso detta Università nel periodo dal 17 maggio all'11 giugno 1999. Il «regolamento», sollecitato anche dal Ministero del tesoro, dovrà fissare precisi criteri di rendicontazione per i fondi erogati all'Università popolare di Trieste.

L'Università popolare di Trieste potrà quindi confermare il suo ruolo primario nello svolgimento di iniziative a favore della minoranza italiana in Istria.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(18 gennaio 2001)

DANIELI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che il 16 luglio 1978 il Ministro dei lavori pubblici Costa rendeva noti i dati relativi alle morti da incidente stradale per il decennio '88-'98 che ammontavano a 97.000 unità, con una media di circa 9.700 morti all'anno;

che il 10 luglio 2000 il Ministero dei lavori pubblici comunicava i dati dei decessi da incidente stradale che, secondo quest'ultima stima, ammonterebbero a 72.000 per gli ultimi 10 anni, con una media di 7.200 morti all'anno circa;

che questi dati sono in contrasto fra loro in quanto secondo l'ultima rilevazione del medesimo Ministero dei lavori pubblici c'è una differenza di 15.000 morti in meno rispetto a quella del decennio '88-'98, il che dovrebbe significare che negli ultimi due anni non solo non vi dovrebbero essere stati morti sulle strade, ma che addirittura vi sarebbero state alcune «resurrezioni»;

che è noto che il resoconto annuale Istat sui decessi da incidente stradale è basato su rilevazioni fatte sui verbali della Polizia e dei Carabinieri che tengono conto dei decessi avvenuti entro sette giorni dall'incidente;

che è parimenti noto e riscontrabile che molte morti conseguenti ad incidente stradale avvengono a distanza anche di mesi, il che significa che i decessi sono molto più numerosi di quelli segnalati dall'Istat (35 per cento in più) desumibili dalla valutazione delle cause di morte del Ministero della sanità,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover rendere noti i dati reali circa un problema tanto grave in un'ottica di sensibilizzazione e di prevenzione.

(4-20089)

(14 luglio 2000)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si rappresenta preliminarmente che la rilevazione statistica degli incidenti stradali è fornita dall'Istat.

Questa amministrazione, al fine di poter predisporre la relazione annuale al Parlamento, elabora i dati forniti dal predetto Istituto, integrandoli con quelli rilevati dal Ministero dell'interno attraverso gli organi della polizia stradale per avere un quadro più realistico della incidentalità nel nostro paese.

Le relazioni presentate a tuttoggi al Parlamento sono due e, precisamente, quella dell'anno 1999 e quella dell'anno 2000, che si riferiscono rispettivamente ai dati del 1998 e del 1999.

Per quanto concerne la apparente divergenza dei dati, relativi ai decessi per incidenti stradali avvenuti nell'ultimo decennio, così come rilevato dall'onorevole interrogante, si fa presente che il calcolo può venire operato attraverso due distinte modalità.

La prima è relativa alle morti avvenute al momento dell'incidente, la seconda, invece, è comprensiva dei decessi avvenuti entro i sette giorni dall'incidente stesso.

Giova rammentare, infine, che nell'ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale è prevista una specifica linea di azione per il potenziamento delle basi informative all'interno delle quali potrà essere realizzata una banca dati attraverso la quale definire riferimenti univoci per il tasso di incidentalità.

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(19 gennaio 2001)

DE CORATO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1998 e il primo semestre 1999 delle Poste italiane condanna senza appello la precedente gestione dell'ente definendola senza mezzi termini «fallimentare» perchè responsabile di perdite fino a 8 miliardi al giorno a fronte di un servizio ritenuto «inappagante» malgrado gli oltre 15.000 miliardi erogati dallo Stato a partire dal 1994;

che la gestione 1998 – primo semestre 1999 delle Poste italiane ha provocato una voluminosa diminuzione del patrimonio netto con ripercussioni sulla quantificazione del capitale sociale di oltre 3.551 miliardi e una poderosa perdita di esercizio assestata alla quota negativa di 2.649 miliardi;

che la stessa magistratura contabile ritiene «inadeguate» le soluzioni finora prospettate da Governo, privati e sindacati per rilanciare l'azienda;

che, in caso di insuccesso del piano di impresa, si dovrà pervenire ad una rimodulazione del processo di privatizzazione, «per evitare

che la collettività sia chiamata a sostenere il ripianamento economico delle Poste italiane senza beneficiare di un servizio in linea con gli *standard* europei»;

considerato:

che, a partire dalla nascita delle Poste spa, si è verificata una contrazione, in termini reali, del valore della produzione, nonostante i ripetuti aumenti tariffari del 1995 e del 1996, mentre al tempo stesso i costi, soprattutto del personale, sono cresciuti, con aumenti delle remunerazioni dal 35 al 21 per cento e oneri finanziari quantificabili in 38.371 miliardi;

che la Corte dei conti sottolinea che, per raggiungere l'obiettivo di un reale risanamento dell'ente, bisogna intervenire prioritariamente sulla riduzione del costo del lavoro, ripudiando le soluzioni politico-sindacali che puntano a risolvere i problemi occupazionali «con obsolete forme di assistenzialismo»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo e il Ministro in indirizzo fossero a conoscenza di quanto denunciato pubblicamente dalla Corte dei conti e, in caso affermativo, quali azioni abbiano intrapreso o intendano intraprendere nei confronti dei vecchi vertici delle Poste italiane, con l'obiettivo di ridefinire il processo di privatizzazione;

se si condivida l'analisi formulata dalla magistratura contabile, con riferimento soprattutto a quella forma di «consociativismo protettivo» che incide significativamente sui costi del personale;

quali iniziative si intenda assumere per riportare questo importante servizio, che ora impiega fino a dodici giorni per recapitare una missiva nella stessa area urbana, a *standard* europei di efficienza e qualità;

se non si ritenga opportuno istituire una formale commissione d'inchiesta ministeriale sulla precedente gestione dell'Ente poste, viste le documentate e gravi accuse rivolte dalla Corte dei conti, al fine di accertare tutte le eventuali responsabilità che hanno causato:

a) la perdita di 8 miliardi al giorno a carico del bilancio dello Stato;

b) la voluminosa diminuzione del patrimonio netto delle Poste italiane con le ripercussioni sopra esplicitate.

(4-15950)

(21 luglio 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte relativa alla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane interessata in merito a quanto rappresentato – nel confermare, in via preliminare, l'impegno, in atto, per conseguire adeguati livelli di efficienza e affida-

bilità comparabili a quelli degli altri paesi dell'Unione europea, ha comunicato che, con il piano di impresa 1998-2002 si propone di conseguire gli obiettivi di qualità del servizio, il risanamento economico-finanziario e il rilancio della società nonchè di raggiungere in tutti i punti della rete un livello di prestazioni adeguato, con un supporto di addetti che per numero e per attività, rispondano alle effettive esigenze della clientela.

Quanto ai dati contenuti nella relazione della Corte dei conti citata, si significa che la perdita di circa 8 miliardi al giorno è calcolata con riferimento ai risultati del bilancio 1998, le cui perdite ammontavano a circa 2.650 miliardi (con uno scostamento di circa 650 miliardi di lire rispetto alla previsione contenuta nel piano di impresa); si ritiene, inoltre, opportuno precisare che gli oneri finanziari a carico del bilancio 1998 sono stati di 308 miliardi e non di 38.371 miliardi.

Relativamente al patrimonio netto della società Poste si comunica altresì che la delibera CIPE n. 244 del 18 dicembre 1997 (approvata con decreto ministeriale 11 giugno 1999) ha determinato una rettifica pari a 3.551 miliardi di lire di cui 2.135 relativi a rapporti precedenti la costituzione della società.

Tra le numerose iniziative assunte relativamente al personale, la ripetuta società ha indicato la razionalizzazione dell'applicazione delle risorse umane, con un'allocazione nei settori ed aree cruciali, attuata attraverso un'attenta analisi delle diverse realtà territoriali, abbandonando completamente la concezione degli organici predefiniti; l'assorbimento del precariato stabile e il rallentamento del *turn-over*.

Il completo riassetto comporta, di conseguenza, un riposizionamento di un notevole numero di unità lavorative nei diversi comparti di attività e sul territorio, utilizzando anche lo strumento della mobilità, tenendo conto delle complessive esigenze di equilibrata gestione e, ove possibile, delle esigenze del personale interessato.

Dalle modifiche introdotte, tuttavia, non è derivata alcuna riduzione degli organici ma solo un minore ricorso all'assunzione di personale precario, in quanto il personale prima applicato presso le sedi è stato gradualmente ed in prevalenza adibito ai servizi di recapito e di sportellieria, al fine di migliorare gli standards qualitativi di tali servizi.

Inoltre, ha aggiunto Poste italiane, nell'ambito del processo di riorganizzazione che sta positivamente conducendo, la società ha effettuato e continua ad effettuare movimenti di personale secondo modalità concordate con le organizzazioni sindacali e, per quanto possibile, con il personale interessato, dedicando particolare attenzione alle unità produttive che rivestono una fondamentale importanza nell'attuale fase di rilancio aziendale. A tale proposito ha sottolineato che la mobilità di personale rientra in quella logica che prioritariamente mira alla salvaguardia dell'attuale livello occupazionale.

Da ultimo, l'introduzione del servizio del «corriere prioritario» - attivato a partire dal 21 giugno 1998 - che ha operato una segmentazione dei flussi di corriere tra invii di corrispondenza ordinaria e prioritaria

secondo parametri di qualità differenziati, ha mirato al raggiungimento di uno standard qualitativo più elevato e, le più recenti statistiche sembrano confermare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità prefissato.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(31 gennaio 2001)

DE LUCA Athos. – *Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia.* – Premesso:

che il giorno 15 aprile 2000, in esecuzione di un decreto del tribunale per i minorenni di Sassari, al cittadino francese Lucio Congiu, residente a Porto Torres (Sassari), sono stati sottratti i due figli di tre anni e mezzo di età, i quali sono stati successivamente inviati in Francia presso la madre, cittadina francese, che ne aveva fatto richiesta, ottenendone l'accoglimento, davanti al tribunale di Aix en Provence e, successivamente, al predetto tribunale di Sassari;

che il signor Lucio Congiu ha iniziato dal 15 aprile 2000 uno sciopero della fame per ottenere la revoca del provvedimento e che, a causa del prolungarsi di questa forma di protesta, le sue condizioni di salute sono peggiorate al punto da determinare il temporaneo ricovero presso l'ospedale San Giacomo di Roma nella sera dell'8 maggio 2000, ricovero che tuttavia il Congiu ha rifiutato al fine di poter continuare a manifestare per il riconoscimento dei propri diritti di padre e nell'interesse esclusivo dei due bambini sottrattigli;

che gli accertamenti ospedalieri hanno evidenziato rischi di una compromissione delle funzioni renali, in caso di prolungamento dello sciopero della fame, che dal giorno 24 aprile 2000 prosegue davanti alla sede del Ministero degli affari esteri in Roma;

che a carico del Congiu è stato emesso ordine di cattura internazionale da parte dell'autorità giudiziaria francese per il reato di sottrazione di minore, provvedimento che tuttavia, stante la particolarità del caso e l'assoluta mancanza di pericolosità del Congiu, è stato sostituito dall'autorità giudiziaria italiana, nelle more della decisione definitiva, con l'obbligo della firma presso il posto di polizia di Porto Torres;

visto:

che con decreto del 3 febbraio 2000 il medesimo tribunale per i minorenni di Sassari, applicando l'articolo 42, comma 2, della legge n. 218 del 1985, l'articolo 8 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1981 e l'articolo 4, comma 3, della legge n. 64 del 1994, aveva disposto l'affido dei minori al Congiu, avendo rilevato dalla documentazione prodotta e quindi censurato l'abbandono da parte della madre della casa familiare quando i bambini avevano appena diciotto mesi, le sue prolungate assenze successive dalla città luogo di residenza abituale e la discontinuità nei doveri di accudimento dei figli;

che il mandato di cattura internazionale si basa su un errato presupposto giuridico, in quanto il diritto di custodia dei figli non derivava alla madre da alcun provvedimento giurisdizionale francese, essendo stato sancito il divieto di lasciare il territorio francese soltanto in data 4 novembre 1999, quando il padre aveva già portato i due bambini presso i propri parenti di Porto Torres, località dove egli aveva inoltre trovato un lavoro che gli consentiva di provvedere meglio ai bambini;

considerato:

che il signor Luigi Congiu è nato a Genova in data 4 marzo 1961 da genitori italiani e si trova ad essere cittadino francese unicamente in virtù di una legge francese che impose a suo padre, emigrato in Francia, la scelta di una nazionalità per il figlio, allora tredicenne, legge che tuttavia nel 1982 è stata modificata nel senso di consentire la doppia nazionalità;

che il decreto di restituzione dei figli alla madre, senza revocarne l'affido al Congiu, riconosce invece «l'adeguatezza da lui dimostrata nell'accudimento dei figli» e «la profonda sofferenza e l'attaccamento verso i figli», situazione testimoniata dalla solidarietà delle madri di Porto Torres, città dove Congiu vive, lavora ed è generalmente apprezzato;

che l'articolo 13, comma 1, lettera *a*), della Convenzione dell'Aja, recepita nel nostro ordinamento con legge 15 gennaio 1994, n. 64, esonera l'autorità amministrativa o giudiziaria dello Stato richiesto dal dover ordinare il ritorno dei minori nel caso, dal Congiu documentato con numerosi indizi, di mancato esercizio effettivo del diritto di affidamento;

che l'articolo 13, comma 1, lettera *b*), esonera lo Stato richiesto dal dover ordinare il ritorno dei minori nello Stato richiedente se da tale ritorno può derivare, per essi, il rischio di trovarsi in pericolo fisico o psichico, pericolo denunciato dal Congiu anche in relazione al comportamento passato della madre in relazione ai figli;

che lo sradicamento dei bambini anche dalla nuova realtà di Porto Torres può incidere negativamente sulla psiche, creando un trauma, e che le modalità della sottrazione dei minori al padre, come si rileva da numerose testimonianze di persone residenti a Porto Torres e presenti al momento dell'accaduto, sono avvenute in totale difformità da quanto richiesto nella relazione dei servizi sociali, la quale riteneva necessario che l'eventuale rientro in Francia dovesse in ogni caso avvenire in modo molto graduale,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Governo intenda assumere per garantire il rispetto prioritario dei diritti e dell'interesse dei minori, avendo cura di tutelarne l'equilibrio psicofisico ai sensi della Convenzione dell'Aja sui diritti del fanciullo;

quali provvedimenti urgenti si possano intraprendere per garantire al signor Luigi Congiu, nato in Italia da genitori italiani, residente a Porto Torres, la cittadinanza italiana ed il rigetto della domanda di

estradizione avanzata ai sensi della Convenzione europea di estradizione e della Convenzione di Schengen;

quali provvedimenti si intenda assumere in relazione alle modalità di esecuzione del rimpatrio in Francia dei minori, sottratti repentinamente al padre ed accompagnati, spaventati e piangenti, secondo le testimonianze, da persone ad essi completamente sconosciute presso l'aeroporto;

se risponda a verità che all'esecuzione del provvedimento erano presenti funzionari del Ministero degli affari esteri e che esso è stato preso dal tribunale per i minorenni di Sassari senza aver preventivamente acquisito la documentazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della Convenzione dell'Aja, secondo la quale non si può disporre l'invio in altro paese di minori senza una relazione dei servizi sociali del paese richiedente sul genitore cui saranno affidati.

(4-19354)

(24 maggio 2000)

RISPOSTA. – Il signor Congiu, naturalizzato francese a seguito di matrimonio, perse la cittadinanza italiana in base al disposto dalla Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima. Nel caso in cui egli volesse riacquistare la cittadinanza italiana, potrà farlo solo dopo un anno di residenza nel territorio della Repubblica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *d*) della legge n. 91 del 1992.

Per quanto concerne la vicenda familiare del signor Congiu, della quale il Ministero degli esteri è venuto a conoscenza a seguito dello sciopero della fame proclamato dall'interessato, è bene specificare che essa è di esclusiva competenza dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, Autorità centrale italiana designata dalla legge di attuazione della Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori e responsabile del rispetto di tale strumento internazionale.

Il signor Congiu ha infatti illegalmente sottratto alla moglie francese i figli stabilendo poi la sua residenza nel proprio comune di origine, Porto Torres (Sassari), alla fine del 1999. La moglie del signor Congiu, anch'ella cittadina francese, ha fatto quindi ricorso alla citata Convenzione dell'Aja, chiedendo il rimpatrio immediato dei propri figli.

In attuazione della descritta procedura, il tribunale per i minori di Sassari nell'ambito della propria autonomia e indipendenza – ha emanato, l'11 aprile 2000, il decreto di rimpatrio in Francia dei figli del signor Congiu, immediatamente eseguito dalla competente autorità italiana. È bene precisare che il tribunale può rifiutare l'emissione del decreto solo se ritenga che ciò contrasti con il superiore interesse del minore.

All'esecuzione del provvedimento di rimpatrio non erano presenti funzionari del Ministero degli affari esteri, che non hanno alcuna com-

petenza nelle procedure di rimpatrio dei minori ai sensi della citata Convenzione.

Inoltre, la procura della Repubblica di Sassari – in considerazione dell'esistenza di un mandato di cattura nei confronti del predetto, emesso dalle autorità francesi a causa del reato di sottrazione di minori, nonché della conseguente richiesta di estradizione presentata da Parigi – ha emesso nei confronti del Congiu la misura cautelare (obbligo di firma giornaliero presso un commissariato o una questura) alla quale l'onorevole interrogante fa riferimento e che rappresenta una conseguenza degli impegni presi in sede internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(12 gennaio 2001)

DI PIETRO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che il Sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari (SUNIA) della regione Marche da tempo sta cercando un accordo per risolvere una vertenza nata tra gli inquilini di Centobuchi, nel comune di Monteprandone (Ascoli Piceno), con il proprietario Inpdap (ex Inadel) su somme di arretrati che gli stessi inquilini debbono al citato istituto di previdenza;

che il consiglio comunale di Monteprandone ha recentemente approvato un documento di sollecito all'Inpdap al fine di arrivare ad una soluzione immediata della vicenda;

che il direttore dell'Inpdap di Ascoli Piceno non ha aderito all'ipotesi di accordo proposta dal SUNIA; tale decisione ha di fatto provocato un contenzioso a catena tra la maggior parte degli inquilini e il predetto ente previdenziale;

che, in particolare, il direttore generale e la presidenza dell'Inpdap, investiti direttamente della questione dal consiglio comunale di Monteprandone (Ascoli Piceno), non hanno inteso sino ad oggi rispondere alla richiesta ad essi rivolta,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda predisporre per fornire una rapida soluzione in ordine alla questione in argomento, tenuto conto che un contenzioso in sede civile è già pendente di fronte al tribunale di San Benedetto del Tronto e considerato che numerosi inquilini della frazione di Centobuchi, versando in disagiate condizioni economiche, non hanno alcuna reale speranza di poter trovare un'altra possibilità abitativa.

(4-19049)

(27 aprile 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ha fatto presente quanto segue.

L'INPDAP è proprietario in Monteprandone, località «Centobuchi», di un complesso costituito da 5 fabbricati, acquistati dall'ex gestione INADEL dalla Pietro Santarelli spa, in data 19 febbraio 1987.

Con detta compravendita l'Istituto si è obbligato ad osservare tutte le norme e convenzioni che comunque regolano o possono regolare quanto ha formato oggetto del contratto, nonché gli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica stipulata in data 19 luglio 1985 tra il comune di Monteprandone e l'impresa Santarelli, recepita in toto nell'atto di acquisto.

Trattasi di convenzione con la quale l'impresa ha assunto nei confronti del comune, proprietario dell'area destinata alla costruzione di edifici residenziali nell'ambito del PEEP e del relativo programma di attuazione, l'impegno a realizzare cinque blocchi di edifici con le prescrizioni, modalità e criteri risultanti dalla legge n. 865 del 1971, n. 865, e dalle norme tecniche e di attuazione del richiamato PEEP.

L'articolo 10 della predetta convenzione detta i criteri per la determinazione del prezzo di cessione e stabilisce che il canone di locazione delle singole unità immobiliari, escluso il rimborso delle spese di condominio, non potrà essere superiore al 3,85 per cento del valore dell'unità abitativa così come determinato ai fini della cessione. Lo stesso articolo prevede, altresì, che per gli anni successivi a quelli della prima cessione, l'aliquota del 3,85 per cento sarà applicata al valore di cessione aggiornato annualmente, sulla base della variazione del nuovo indice generale nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati elaborato dall'ISTAT.

In virtù della convenzione gli inquilini, attraverso le rappresentanze sindacali di categoria, chiedono il rispetto delle clausole convenute con il predetto comune e, conseguentemente, l'applicazione del canone derivante dalla summenzionata convenzione corrispondente alla misura dell'equo canone all'epoca vigente, prevista dalla legge n. 392 del 1978.

L'INPDAP fa presente che il rispetto della predetta convenzione – la quale essenzialmente ha lo scopo di regolare i rapporti con il comune per l'edificazione dell'area a suo tempo ricadente in zona agricola – è stato assicurato in sede di prima applicazione, ma che tale obbligo è venuto meno successivamente, con l'entrata in vigore delle leggi che hanno stabilito nuove modalità di calcolo per la determinazione del canone. Ai nuovi locatari, infatti, è stato applicato il canone derivante dalla normativa dei «patti in deroga» e delle leggi successive, non trovando più alcuna ragione l'applicazione dei canoni derivanti dalla convenzione, i cui principi erano stati superati.

In sede di incontro avvenuto il 15 ottobre 1999 tra funzionari dell'Istituto, inquilini e rappresentanti sindacali, è stata avanzata tuttavia dalla controparte una ipotesi di soluzione proponendo, in via transattiva, di considerare la convenzione come produttrice di effetti vincolanti fino

al 31 dicembre 1999 e di ritenere applicabili i nuovi canoni a decorrere dal 1° gennaio 2000, anche in considerazione degli stipulandi accordi integrativi locali a seguito della legge n. 431 del 1998.

Tale ipotesi, peraltro attentamente valutata ai fini di una risolutiva definizione dell'intera questione, non consente all'Istituto di addivenire ad un accordo nei termini della sua proposizione in quanto la medesima, una volta accettata, potrebbe produrre l'insorgenza di riflessi negativi connessi, da un lato, a eventuali ricorsi dei singoli conduttori per la rideterminazione del canone a partire dal 1° gennaio 1999 (fino al 31 dicembre 1998 i canoni dovuti dai locatari sono quelli previsti dalla convenzione) e dall'altro, alla pretesa del comune alla corresponsione della penale prevista dalla convenzione stessa, perché nella sostanza l'accordo transattivo inciderebbe unilateralmente – ad opera dell'INPDAP – sul preesistente rapporto convenzionale con il comune, che rimane estraneo alla transazione stessa.

Successivamente, il comune di Monteprandone, sia con nota datata 4 febbraio 2000, firmata congiuntamente con il locale SUNIA, che con l'ordine del giorno approvato dal consiglio comunale il 14 febbraio 2000, ha ribadito la necessità di basare il ricalcolo del canone sulla convenzione suddetta e ha fornito un criterio di rateizzazione delle somme dovute fondato sul reddito dei conduttori.

In data 17 marzo 2000 il SUNIA ha formulato una ulteriore ipotesi transattiva fondata, questa volta, su una rideterminazione del canone secondo i criteri della legge n. 392 del 1978, chiedendo inoltre il riconoscimento, da parte dell'Istituto, della zona come agricola.

Su questa ultima proposta l'Istituto ritiene che la convenzione è efficace e vincolante tra l'INPDAP e il comune in parola e, pertanto, i canoni dovuti sono, per effetto dell'articolo 26, lettera c) della legge n. 392 del 1978, quelli previsti dalla convenzione stessa, salvo poi verificare l'applicabilità della legge n. 431 del 1998 per i canoni dovuti dal 1° gennaio 1999.

Al fine di dare attuazione a quanto sopra indicato, è stato dato, incarico di procedere alla ricostruzione delle partite contabili relative ai contratti di locazione degli immobili in questione, allo scopo di pervenire ad una esatta determinazione degli importi dovuti dai singoli conduttori.

Esperita questa fase, si potrà pervenire ad una pronta definizione della questione.

L'INPDAP assicura il massimo impegno per il raggiungimento di tale obiettivo, cercando di far convergere gli interessi dell'Istituto con le esigenze di natura sociale espresse dagli inquilini di Monteprandone.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(22 gennaio 2001)

GERMANÀ. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che un'inchiesta giornalistica, nell'esaminare la situazione delle strutture carcerarie esistenti in Sicilia, ha rilevato che alle carceri sovrappollate corrispondano celle che languono scandalosamente vuote da anni;

che da cinque anni la struttura «modello» realizzata a Villalba in provincia di Caltanissetta, con padiglioni nuovi di zecca, cinquemila metri quadrati realizzati con circa 7 miliardi messi a disposizione dal Ministero della giustizia, rimane inutilizzata ed abbandonata in balia di vandali e sterpaglie;

che tale struttura si compone di 32 celle a due posti, servizi igienici e docce annessi, la cucina per 250 pasti, la lavanderia, la mensa e spazi verdi per i detenuti, nonché padiglioni per gli uffici, la matricola e gli alloggi del personale;

che relativamente al carcere di Rometta Superiore in provincia di Messina, nel 1975, per conto del Ministero della giustizia, e con molta disinvoltura (si trattava di un edificio storico preresorgimentale) furono avviati i lavori di demolizione al fine di realizzare una struttura carceraria; completata l'opera, è stata necessaria la protesta di due cittadini, nei cui confronti è stato aperto un fascicolo, per mettere in evidenza le contraddizioni di un sistema che, a tre anni di distanza dall'ultimazione dell'opera, non ha saputo indicare la destinazione d'uso di un immobile che, per quanto possa apparire orribile, ormai c'è,

si chiede di conoscere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo al fine di accertare se sia coerente, con l'interesse della società civile, tollerare simile spreco di risorse economiche da un lato e la condizione di promiscuità, degna della peggiore tradizione inquisitoria, in cui vivono i detenuti, costretti dall'attuale gestione del sistema carcerario a regredire nei meandri di una umanità dimenticata;

quali provvedimenti intenda prendere al fine di razionalizzare il costo di circa 450.000 lire a detenuto e al fine di contribuire alla crescita, al recupero ed al reinserimento nella società con una identità restituita a quei criteri comuni del vivere civile.

(4-20177)

(21 luglio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata si rappresenta quanto segue.

La struttura della casa mandamentale di Villalba in un primo tempo destinata, nell'anno 1994, alla detenzione di soggetti tossicodipendenti ai sensi della legge n. 162 del 1990, ha successivamente ripreso, dopo la revoca della detta destinazione, l'originaria funzione di casa mandamentale per detenuti ordinari.

Con il ripristino del regime normativo di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 469, l'istituto, di una capacità recettiva di 30 posti, è rimasto, di fatto, sottoutilizzato a causa della scarsissima presenza di detenuti; a

ciò non si è potuto ovviare neppure con l'invio di semiliberi, essendosi registrata, nel circondario di Caltanissetta, la presenza media di due detenuti semiliberi nel corso dell'anno 1994.

In tale situazione non risultava conforme ai principi di buona amministrazione continuare a sostenere le ingenti spese di mantenimento di un istituto di fatto inutilizzato.

Si è quindi provveduto, con apposito decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 469 del 1978, alla soppressione della casa mandamentale in argomento e alla consegna dell'immobile al comune di Villalba per le determinazioni di sua competenza circa una eventuale diversa destinazione di esso.

Per quanto concerne la casa mandamentale di Rometta, si fa presente che la stessa è stata soppressa in seguito all'emanazione della legge 3 agosto 1999, n. 265, che all'articolo 34 ha disposto la soppressione delle case mandamentali con il mantenimento della destinazione penitenziaria solo per un numero limitato di esse.

Si aggiunge che, in conformità a quanto convenuto nel corso di numerose riunioni della Conferenza Stato-città, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha proceduto all'individuazione delle strutture mandamentali da mantenere e di quelle da sopprimere secondo criteri di economicità gestionale in termini di costi/benefici, tenuto conto delle caratteristiche e delle condizioni strutturali degli istituti, nonché della capacità ricettiva di essi.

Il Ministro della giustizia

FASSINO

(31 gennaio 2001)

IULIANO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel comune di Salerno sono in corso lavori per il recupero e la valorizzazione dell'area fluviale del fiume Irno, opera molto importante e attesa da lungo tempo dalla cittadinanza;

che il 26 ottobre 1999 sul cantiere si sono recati ispettori del Ministero del lavoro che hanno richiesto una serie di documentazioni fornite dall'impresa aggiudicataria dei lavori dopo pochi giorni;

che la medesima ispezione congiunta con l'INP e ASL con grande dispiegamento di forze dell'ordine (polizia, carabinieri e guardia di finanza) è stata ripetuta il 24 novembre 1999;

che questa seconda ispezione, data la platealità dell'intervento, ha destato allarme e preoccupazione fra i passanti e fra le maestranze;

che stranamente questa ispezione è stata preceduta dall'arrivo di giornalisti e televisioni locali, evidentemente da qualcuno avvertiti dell'imminente *blitz*,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia vero che persone non identificate nei giorni scorsi siano entrate nel cantiere in oggetto invitando gli operai a lasciare il lavoro con minacce più o meno esplicite, determinando danni economici per il rallentamento delle fasi lavorative;

chi fossero, qualora siano stati presenti, i responsabili dell'ordine pubblico che hanno assistito a questo episodio e non sono intervenuti a tutela della legalità;

se vi siano sospetti di irregolarità tali da richiedere frequenti e pressanti controlli a una ditta che pure aveva fornito poche settimane prima le documentazioni richieste dagli ispettori del lavoro;

se il Ministro del lavoro non intenda intervenire con urgenza per riportare tranquillità e serenità in un ambiente di lavoro preoccupato dal susseguirsi di questi strani episodi.

(4-17338)

(25 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, dalle notizie fornite dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno è emerso quanto segue.

Si premette che il cantiere cui si fa riferimento attiene a lavori di realizzazione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte di Salerno alla tangenziale Lungoirno. Detti lavori, iniziati nel mese di febbraio 1999, furono appaltati dal comune di Salerno, con contratto stipulato in data 28 maggio 1999 dell'importo di lire 46.127.395.616, alla società consortile Irno Scarl, costituita dalle imprese INC. General Contractor spa, Ruscalia Geom. Deliospa, Inca spa.

Il giorno 23 ottobre 1999 un gruppo di lavoratori disoccupati, guidati dal rappresentante della CISL organizzava un presidio di protesta nel cantiere edile in argomento, lamentando la mancata applicazione della normativa in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori e l'omessa concertazione con le organizzazioni sindacali nella predisposizione dei turni lavorativi prefestivi delle maestranze, manifestazione peraltro prontamente sedata dall'intervento del personale della polizia di Stato ivi presente.

Tale manifestazione di protesta veniva reiterata il giorno successivo col tentativo di impedire alle maestranze l'accesso al cantiere, eventualità parimenti sventata dall'intervento delle forze di polizia che procedevano all'identificazione dei manifestanti e consentivano la pronta ripresa dell'attività lavorativa.

In data 26 ottobre 1999, su richiesta del prefetto di Salerno, il cantiere in parola veniva ispezionato da due funzionari della direzione provinciale del lavoro di Salerno e da un militare dell'Arma dei carabinieri addetto al servizio ispettivo.

Venivano trovati intenti al lavoro e intervistati operai delle ditte Irno Scarl (12), INCA spa (2), Lem (7), Tre C (1) e Pulitem (2).

Dal riscontro delle loro dichiarazioni con le registrazioni effettuate sui documenti di lavoro emergeva che a 14 dipendenti, di cui 12 della ditta Irno e 2 della società INCA, non era stata consegnata, prima dell'ammissione al lavoro, la dichiarazione di assunzione di cui all'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 608 del 1996.

Veniva accertato, altresì, che le ditte Pulitem e Lem avevano omesso di comunicare, nei termini di cui all'articolo 9-bis della citata legge n. 608 del 1996, l'assunzione un dipendente la prima e tre dipendenti la seconda, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego.

In materia di prevenzione venivano accertate, a carico della ditta INCA, violazioni dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956 e, a carico della ditta Irno, violazioni degli articoli 4, commi 2, 3, 7, 8 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956 e dell'articolo 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955.

Il gruppo ispettivo rilevava che alcune persone, non meglio individuate, all'atto dell'accesso ispettivo, si erano precipitosamente allontanate dal luogo del lavoro.

Tale circostanza veniva rappresentata, informalmente, al prefetto di Salerno che in data 20 novembre 1999 disponeva una coordinata azione di verifica al suddetto cantiere con gli istituti previdenziali e le forze di polizia, stabilendo la data e l'ora dell'accesso ispettivo.

Il gruppo, comprendente un ispettore del lavoro, un funzionario dell'INPS, uno dell'INAIL e uno dello SPISAL, quest'ultimo per gli aspetti connessi con la sicurezza sul lavoro, assistito dalle forze dell'ordine, carabinieri, polizia e Guardia di finanza, trovava operanti le ditte Irno, INCA e Edilca.

A conclusione dell'ispezione, venivano accertate omissioni di contributi e premi assicurativi su un imponibile salariale di lire 11.000.000 per la Irno scarl, di lire 10.500.000 per la Lem, di lire 1.000.000 per la Tre C e di lire 10.000.000 per l'Edilca.

Veniva, infine, accertata l'omessa comunicazione, da parte della ditta Edilca, alla sezione circoscrizionale competente di tre lavoratori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(22 gennaio 2001)

LAURICELLA, BARRILE, SCIVOLETTO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

la chiusura del vice consolato di Hamilton (Canada) ha provocato la protesta di tutte le organizzazioni della comunità italiana in Canada che con documenti e ordini del giorno hanno riproposto la riapertura del vice consolato rendendo nota la protesta della collettività italiana di quella città;

ad Hamilton vivono più di 20.000 cittadini italiani e la comunità italiana conta più di 120.000 cittadini con ascendenza italiana;

appare grave, infatti, la chiusura del vice consolato, in quanto crea uno stacco fra i cittadini e la comunità di Hamilton e le istituzioni italiane e provoca disagi a coloro che sono costretti a recarsi a Toronto per il disbrigo delle pratiche di competenza consolare,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda riconsiderare la scelta di chiusura del vice consolato di Hamilton per ridare ai cittadini ed alla comunità italiana una struttura utilissima necessaria a loro, ma anche all'Italia che ha interesse a creare legami più saldi con gli italiani all'estero.

(4-21348)

(22 novembre 2000)

RISPOSTA. – La chiusura del vice consolato di prima categoria ad Hamilton (Canada) è stata disposta con decreto interministeriale n. 33 dell'8 febbraio 2000, con decorrenza 31 maggio 2000. Questo provvedimento si inserisce nel programma di ristrutturazione e razionalizzazione della rete diplomatico-consolare, avviato a partire dal 1990, che riflette la necessità di adeguare la nostra presenza istituzionale all'evoluzione degli interessi politici, economici e culturali del paese nel nuovo contesto internazionale.

Dati i noti vincoli imposti dal programma di risanamento del bilancio pubblico, che hanno comportato negli ultimi anni sensibili decurtazioni nelle risorse disponibili per la gestione della rete estera, le linee di intervento sono state impostate attenendosi a criteri di estrema selettività e operando in larga misura mediante compensazioni interne.

Pertanto, da un lato, sono state individuate le aree nelle quali appariva necessario rafforzare le sedi esistenti o crearne delle nuove: così abbiamo potenziato la presenza italiana e la capacità di tutela e promozione dei nostri interessi, sotto il profilo politico-strategico, economico e culturale, nell'Europa centrale e orientale, nell'area balcanica e mediterranea, e nei principali paesi dell'Asia centro-meridionale ed orientale, tenendo fra l'altro conto degli orientamenti espressi anche dalle competenti istanze parlamentari.

Dall'altro, si è reso necessario recuperare risorse umane e finanziarie e quindi la ristrutturazione della rete ha interessato principalmente paesi che sono stati in passato mete principali di flussi migratori, in connessione con l'evoluzione delle comunità italiane all'estero. La riduzione ha riguardato soprattutto gli uffici più piccoli, già con organici inferiori ad una soglia minima di funzionalità, e ubicati vicino ad altri uffici medio-grandi, che sono stati opportunamente rafforzati per garantire una migliore capacità di servizi al pubblico e di promozione culturale e commerciale.

In tale contesto si pone la chiusura del vice consolato di Hamilton, situato a soli 70 chilometri da Toronto, dove opera un consolato generale di prima classe.

Contestualmente alla decisione sulla chiusura dell'ufficio consolare di prima categoria, si è provveduto con decreto ministeriale n. 413-*bis* del 16 giugno 2000 ad istituire ad Hamilton un vice consolato onorario, alle dipendenze dello stesso consolato generale a Toronto, in quanto si è ritenuto che l'apertura di un ufficio di seconda categoria fosse sufficiente a sopperire alle esigenze di un'utenza quantitativamente significativa, ma non tale da giustificare il mantenimento di un ufficio consolare di carriera.

Secondo il diritto internazionale (Convenzione sulle relazioni consolari di Vienna del 24 aprile 1963), il titolare di un ufficio consolare onorario detiene uno *status* equiparabile a quello dei capi di uffici di prima categoria, che gli consente di intervenire presso le autorità locali per la difesa e la tutela degli interessi di cittadini italiani.

In base all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, i titolari di uffici onorari sono scelti tra persone, preferibilmente di cittadinanza italiana, che godano di stima e di prestigio e che diano pieno affidamento di poter adempiere adeguatamente alle funzioni consolari. Il consolato generale a Toronto e l'ambasciata d'Italia ad Ottawa si sono quindi attivati per individuare un candidato idoneo, ai sensi del suddetto articolo 47, a ricoprire l'incarico onorario, proponendo la nomina del signor Bruno Benedetto Crugnale.

Espletate le indagini di rito e acquisito l'assenso delle autorità locali, il vice console onorario ha quindi assunto le sue funzioni il 7 novembre 2000.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(12 gennaio 2001)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il Senato nella giornata del 17 ottobre 2000 è stato impegnato per le comunicazioni del Ministro degli affari esteri ed in particolare sulle riforme europee;

che il dibattito è proseguito fino a tarda sera assumendo toni anche infuocati;

che mentre si svolgeva tale discussione si verificava che il ministro Salvi, che rappresentava il Governo a Lussemburgo per la riunione dei Ministri degli affari sociali europei, dichiarava che «la Banca centrale europea agisce secondo una ortodossia che non ha molto senso e con una clamorosa superficialità ed approssimazione»;

che il ministro Visco controreplicava ai giudizi espressi dal collega difendendo l'operato della Banca centrale,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia il pensiero del Governo italiano in merito alla condotta della Banca centrale europea;

se il Governo abbia una politica estera condivisa da tutti i suoi componenti;

se il mancato intervento del ministro Dini su tale argomento debba indurre a ritenere che sussistano divergenze di valutazione rispetto ai suoi stessi colleghi di governo, anche in conseguenza dell'esclusione dell'Italia dal Consiglio di sicurezza dell'ONU.

(4-20829)

(18 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Per quanto attiene la condotta della Banca centrale europea, occorre premettere che, nel rispetto dell'indipendenza della Banca centrale stessa e seguendo regole di comportamento concordate tra gli Stati membri, i Governi non usano esprimere giudizi sul suo operato. D'altra parte, è noto come la Commissione europea abbia pubblicamente riaffermato, dal canto suo, piena fiducia sull'operato della Banca centrale.

La recente sottovalutazione dell'euro ha certamente cause molteplici e complesse. È pertanto opinione del Governo italiano che l'azione della Banca centrale europea possa essere rafforzata, per un maggiore coordinamento delle politiche macroeconomiche. In tal senso, il Vertice di Lisbona tenutosi nel marzo scorso, rappresenta un passo nella giusta direzione: si è preso atto dell'opportunità di un maggiore coordinamento delle politiche economiche e si è deciso di dedicare la sessione di primavera ad un esame più approfondito dei temi economici e delle implicazioni per l'Unione della *new economy*. Sono tuttavia necessari ulteriori progressi: l'istanza informale che riunisce i dodici paesi che aderiscono alla moneta unica (Euro 12 o Eurogruppo) dovrà progressivamente porsi come il contraltare di politica economica rispetto alla Banca centrale europea.

Il rafforzamento dell'euro, nel lungo periodo, passa attraverso gli obiettivi fissati a Lisbona: quelli, cioè, che prevedono la creazione in Europa di una economia più dinamica e competitiva, basata su alti tassi di crescita, occupazione di qualità ed elevata coesione sociale. In un'Europa dall'economia forte, ridotto il divario che la separa dagli Stati Uniti, in particolare nei settori legati allo sviluppo della società della conoscenza e dell'informazione, si determinerà una quotazione dell'euro più equilibrata e una sua maggiore stabilità. Oltre all'unione monetaria si dovrà quindi realizzare l'unione economica, anch'essa prevista dal Trattato, attraverso il completamento del mercato unico, della politica della concorrenza e della politica strutturale e, soprattutto, mediante il rafforzamento del coordinamento delle politiche macroeconomiche.

In conclusione, il Ministero degli affari esteri non può che ribadire l'omogeneità e la compattezza del Governo in merito agli impegni as-

sunti in sede europea rispetto all'attuazione di un indirizzo politico coerente con i principi e gli obiettivi dei Trattati. Tale linea è stata ripetutamente espressa nel senso sopra indicato dai membri del Governo in varie occasioni, e non contraddetta dall'episodio ricordato dall'onorevole interrogante, che, come precisato dai Ministri interessati in successive occasioni e sottolineato dallo stesso Presidente del Consiglio in risposta ad una precedente interrogazione orale, non aveva implicato alcun reale contrasto di posizioni in seno al Governo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(18 gennaio 2001)

MANFREDI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che dal 1° gennaio 1998 il regime impositivo fiscale e previdenziale delle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi di spese sostenute in occasione delle trasferte è quello individuato dal decreto legislativo n. 314 del 1997;

che, sulla base di quanto sopra indicato, alcune società hanno deciso di modificare il trattamento contributivo e retributivo per quanto riguarda l'indennità di trasferta, pur non modificando l'attività lavorativa degli stessi dipendenti;

che la somma versata dal dipendente in anni di lavoro, allo scopo di ricavarne dei benefici futuri e ripagarsi di alcuni sacrifici tipici di chi è costretto a stare per lavoro sempre fuori casa ed in posti sempre diversi, viene incamerata dallo Stato,

considerato:

che, prima dell'applicazione del suddetto decreto legislativo, le società applicavano sul 50 per cento dell'importo della trasferta mensile ritenute necessarie per rendere pensionabile metà dell'importo stesso;

che dal 1° gennaio 1998 alcune società, in particolare quelle del Gruppo ENI, hanno deciso di non applicare le ritenute citate, molto probabilmente per risparmiare il versamento delle proprie quote di certo superiori a quelle del dipendente, procurando di conseguenza un vero e proprio danno al lavoratore;

che l'importo che concorre a formare base imponibile negli ultimi dieci anni dell'età lavorativa (35 anni) è quello che poi determinerà l'importo della pensione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano emanare direttive per una interpretazione e per un'applicazione della norma da parte di tutti i datori di lavoro in modo da non comportare la preclusio-

ne al lavoratore ad ottenere la dovuta retribuzione al momento del collocamento a riposo.

(4-19001)

(18 aprile 2000)

RISPOSTA. – Si risponde su delega alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In relazione alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che l'attuale regime fiscale e previdenziale, *ex* articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 314 del 1997, che ha dettato norme volte ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro, dispone che non concorrono a formare il reddito, e quindi non sono suscettibili di imposizione fiscale e contributiva, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale fino a lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero.

Si fa presente, poi, che il successivo comma 6 ha stabilito che per i lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi da quello della sede aziendale (cosiddetti trasformisti) sono imponibili al 50 per cento le indennità e le maggiorazioni spettanti in funzione delle particolari caratteristiche dell'attività di lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(22 gennaio 2001)

MANFROI, CECCATO, BIANCO, LAGO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che le procedure per ottenere il visto (rilasciato dai consolati russi in Italia dopo aver presentato una corposa documentazione: invito, assicurazione, modulo di richiesta, tre fotografie) per un cittadino italiano che si voglia recare in Russia sono state ulteriormente appesantite;

che, probabilmente, l'appesantimento delle procedure è dovuto all'adozione di misure di reciprocità nei confronti delle pesanti misure previste dal nostro Paese nei confronti dei cittadini russi che intendano fare ingresso in Italia;

che per fare ingresso nella maggior parte degli altri paesi dell'Est europeo (ad esempio Ungheria, Romania e persino altri che fecero parte dell'ex URSS come Estonia, Lettonia e Lituania) è sufficiente il passaporto su cui viene apposto un timbro alla frontiera; alcuni paesi richiedono una tassa d'ingresso per una somma equivalente a circa 30-40 dollari,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi presso le competenti autorità della Federazione russa affinché per i cittadini italiani che intendano recarsi in Russia non sia richiesto il visto di ingresso ma sia prevista una semplice tassa di ingresso e un timbro in dogana, facendo chiaramente capire che è molto difficile che un cittadino italiano voglia trasferirsi in Russia a cercare migliori condizioni di vita, mentre ogni cittadino italiano che fa ingresso in Russia può contribuire, con la valuta che spende in loco, alla crescita economica e al progresso di quel grande paese;

se al contempo non si intenda studiare assieme alle autorità russe modalità per semplificare l'ingresso dei cittadini russi in Italia.

(4-20854)

(19 ottobre 2000)

RISPOSTA. – In relazione ai quesiti posti il Ministero degli affari esteri ritiene, per quanto attiene al primo punto, che non vi siano al momento le premesse necessarie per avviare nei confronti della Federazione russa iniziative volte ad ottenere il rilascio dei visti d'ingresso per i cittadini italiani presso i punti di frontiera russi.

Per quanto concerne il secondo quesito, relativo alle modalità da studiare per semplificare l'ingresso dei cittadini russi in Italia, si ricorda che le procedure in materia di rilascio di visti d'ingresso a stranieri che intendono recarsi in Italia per breve soggiorno (fino a 90 giorni) sono regolate dalla Convenzione di Schengen.

Pur in presenza dei vincoli assunti nell'ambito dei predetti accordi, ogni cura è stata presa per agevolare il rilascio dei visti ai cittadini russi, dotando in particolare l'ambasciata d'Italia a Mosca di personale idoneo, tra cui un certo numero di agenti della polizia di Stato, e di locali adeguati nei quali il settore visti è in procinto di trasferirsi.

Si ritiene utile ricordare che le rappresentanze in Russia hanno rilasciato, rispetto alle altre sedi della rete diplomatico-consolare, il più alto numero di visti d'ingresso per l'Italia nel corso del 1999 (128.711) e, presumibilmente, ciò si verificherà anche per l'anno in corso (142.526 visti rilasciati al 31 ottobre 2000).

Per snellire ulteriormente le procedure di rilascio di visti, il 25 ottobre 1999 è stata firmata una «Dichiarazione d'intenti» che consente di attribuire attenzione prioritaria alle richieste di visto dei cittadini della Repubblica italiana e della Federazione russa che compiono viaggi frequenti nel quadro della cooperazione bilaterale politica, economica, culturale, scientifica e tecnica. Le persone che rientrano in tale categoria possono beneficiare, sulla base di liste di nomi che sono state scambiate

per via diplomatica, di visti di breve soggiorno, di ingresso e uscita multipli, utilizzabili per il periodo di un anno.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(12 gennaio 2001)

MILIO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il signor Vito Fanizza, cittadino italiano, originario di Fasano (Brindisi), residente in Belgio dal 1946 e padre di Laura Fanizza, denuncia da tempo i gravi maltrattamenti e le molestie sessuali di cui la figlia sarebbe vittima da parte della madre, signora Kathleen De Meester, cittadina belga, e del compagno di quest'ultima nonché le gravi anomalie a livello delle relative inchieste e procedure giudiziarie;

che, affidata alla madre dal tribunale di Dendermonde dal 1998, la figlia del signor Fanizza avrebbe denunciato a più riprese e a diversi testimoni di aver subito molestie sessuali da parte del compagno della madre;

che le richieste del signor Fanizza perchè la bambina fosse esaminata da un pedopsichiatra designato dal tribunale non sarebbero mai state accolte;

che il signor Fanizza denuncia il fatto che i magistrati non abbiano mai voluto accettare come prova i certificati rilasciati da medici che avevano visitato la figlia ed avevano constatato i maltrattamenti che ella aveva subito;

che il signor Fanizza ha inoltre denunciato lo smarrimento, a due riprese, delle pratiche relative alla vicenda, l'esonero dell'avvocato inizialmente attribuitogli d'ufficio a soli 15 giorni dal processo e per ragioni non meglio precisate nonché la consegna delle pratiche al nuovo avvocato d'ufficio a sole 48 ore dal processo;

che tra gli altri fatti denunciati dal signor Fanizza vi sono le intimidazioni e le minacce rivolte da alcuni gendarmi di Dendermonde alla signora Clementine Geerts, da lui citata come testimone; anche in questo caso la pratica sarebbe stata archiviata;

che alla vigilia del processo la gendarmeria di Dendermonde avrebbe convocato il signor Fanizza e la figlia; le dichiarazioni fatte da quest'ultima non sarebbero state verbalizzate e la denuncia del signor Fanizza sarebbe ancora una volta stata archiviata;

che nel corso del processo il signor Fanizza sarebbe stato oggetto di dichiarazioni offensive e xenofobe da parte dell'avvocato di parte avversa, senza che la relativa querela dell'interessato sia stata presa in considerazione,

si chiede di sapere:

quali siano le informazioni di cui dispone il Ministro in indirizzo in merito alla vicenda;

quali iniziative abbia preso o intenda prendere il Ministro per garantire che il signor Fanizza ottenga tutta l'assistenza necessaria da parte delle autorità diplomatiche italiane in Belgio affinché la situazione sia al più presto chiarita;

infine se il Ministro ritenga che l'affare Fanizza possa essere affrontato nel quadro delle istituzioni europee.

(4-19859)

(28 giugno 2000)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti posti sul caso della minore Laura Fanizza, si comunica quanto segue:

I fatti

A seguito della fine del rapporto di convivenza fra il signor Vito Fanizza e la signora Kathleen De Meester, la figlia minore Laura veniva affidata al padre dal tribunale dei minori di Dendermonde (località di residenza dei predetti), il 15 settembre 1997.

Il 18 novembre 1998 la signora De Meester otteneva dallo stesso tribunale di Dendermonde la custodia della piccola Laura a seguito dei risultati di un'indagine sociale, ordinata dal citato tribunale, che rilevava a carico della signora Fanizza comportamenti ritenuti instabili. Contro tale decisione, il signor Fanizza presentava immediato ricorso presso la competente corte di appello di Gent.

Dal mese di marzo 1999 il signor Fanizza presentava altresì alle autorità di polizia di Dendermonde e presso la procura di Bruxelles ripetute denunce contro la signora De Meester ed il suo nuovo convivente per molestie ed abusi sessuali nei confronti della piccola Laura, che, però, venivano archiviate da entrambe le procure a seguito delle perizie pedo-psicologiche effettuate sulla bambina.

Il 5 giugno 2000, la corte di appello di Gent confermava la precedente sentenza del tribunale dei minori di Dendermonde circa l'affidamento della piccola Laura alla madre.

All'inizio dello scorso mese di agosto, in violazione di quanto disposto dalla sentenza di affidamento, il signor Fanizza non restituiva la figlia alla madre al termine di un regolare diritto di visita conducendola con sé in Italia per le vacanze. Il signor Fanizza, a seguito della denuncia per sottrazione di minore della signora De Meester veniva quindi arrestato il 6 settembre scorso al suo rientro in Belgio e rilasciato il giorno successivo grazie all'intervento del proprio legale.

A seguito di tali fatti la signora De Meester riusciva ad ottenere dal tribunale dei minori di Dendermonde l'annullamento di tutti i diritti di visita concessi al Fanizza.

Contro questo ultimo atto, al fine di ristabilire i diritti di visita, i legali del signor Fanizza presentavano un ricorso in appello per il quale era stata fissata un'udienza per il 7 dicembre scorso, successivamente

rinvitata a data da destinarsi e alla quale parteciperà un rappresentante del consolato d'Italia in Bruxelles.

L'assistenza consolare

Non appena venuto a conoscenza del caso (il 2 giugno 2000), il consolato in Bruxelles ha immediatamente preso contatto con il signor Vito Fanizza ed il suo avvocato, signora Gobert, fornendo al connazionale ogni possibile assistenza, nei limiti delle proprie competenze istituzionali, e intervenendo soprattutto in tutela della minore e della garanzia del diritto di visita spettante al padre.

Il 17 giugno scorso, l'assistente sociale consolare ha visitato la piccola Laura, in presenza del padre e nei locali del consolato stesso, constatandone le apparentemente buone condizioni fisiche.

Successivamente l'ufficio assistenza sociale del consolato è intervenuto presso il commissariato di polizia di Dendermonde per chiedere di sorvegliare che il signor Fanizza non fosse oggetto di minacce o violenze da parte dell'ex convivente e del suo attuale compagno e che fosse inoltre rispettato il diritto dello stesso Fanizza ad avere con sé la figlia per i fine settimana.

Il consolato ha poi preso contatto con le autorità di polizia di Dendermonde e con ambienti della procura di Bruxelles, per avere ulteriori elementi di valutazione sulla vicenda, accertando che la posizione del signor Fanizza si è andata indebolendo di fronte alle autorità giudiziarie anche a causa del susseguirsi delle sue denunce, che hanno finito per fargli perdere credibilità e creato nei suoi confronti un pregiudizio sfavorevole tale da indurre le autorità competenti a trattare la vicenda come una disputa fra ex conviventi.

Nello scorso mese di ottobre, il signor Fanizza ha assunto un secondo legale, l'avvocato Flamme, consulente della organizzazione non governativa «Terre des Hommes», specializzata nella protezione dei diritti dei minori, il quale è già stato interpellato dal console in merito alle strategie che riterrà opportuno adottare. Per contribuire al conseguente sforzo finanziario, il consolato erogherà al signor Fanizza un contributo economico a titolo di assistenza, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

I due legali (che solo da poco assistono il signor Fanizza) hanno convenuto nel giudicare che, sul piano della procedura penale, non ci sono state fino ad oggi violazioni dei diritti del nostro connazionale, quanto piuttosto un'errata strategia processuale del signor Fanizza. Secondo la legge belga, infatti, le procure non avevano l'obbligo di motivare l'archiviazione, mentre solo una denuncia presso un giudice per le indagini preliminari e la costituzione della parte civile avrebbero dato luogo obbligatoriamente all'istruzione del caso.

Sul piano penale, esisterebbe ancora la possibilità di riavviare la procedura; tuttavia, i legali, a cui spetta tale valutazione, sono riluttanti a portare il conflitto su questo piano.

Sul piano civile, invece, i due legali stanno valutando la Possibilità di ricorrere in Cassazione contro la sentenza della corte di appello di Gent del giugno scorso, per ristabilire a breve termine i diritti di visita del padre e ottenere l'affidamento della piccola Laura, cosa ritenuta ancora possibile attraverso una nuova indagine sociale.

La possibilità di ricorrere alle istanze europee

Riguardo all'ipotesi di affrontare il caso nel quadro delle istituzioni europee, si osserva che dal punto di vista giudiziario non sono stati ancora esperiti tutti i ricorsi interni.

Il Ministero degli affari esteri, per il tramite della rappresentanza diplomatica a Bruxelles, ha sensibilizzato sul caso in questione anche il Ministero della giustizia belga.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(12 gennaio 2001)

MONTAGNINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che sino al 1998 l'esercizio del praticantato presso un dottore commercialista revisore contabile era requisito necessario e sufficiente per poter accedere agli esami di dottore commercialista e revisore contabile;

che, successivamente, il legislatore, con il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1998, n. 99, ha regolamentato diversamente le modalità di svolgimento del tirocinio prevedendo, come obbligo aggiuntivo, l'iscrizione al registro del tirocinio tenuto presso il Ministero della giustizia;

che con il nuovo regolamento è stato essenzialmente riconfermato l'obbligo triennale di pratica presso un revisore contabile, con l'ulteriore previsione, contenuta all'articolo 43, che «ai fini della determinazione del tirocinio triennale... si tiene conto anche del periodo di tirocinio svolto precedentemente all'emanazione del regolamento...»;

che, in assenza di una esplicita previsione di legge e di una disciplina di transizione che regolasse il passaggio da una normativa all'altra, il Ministero della giustizia, con un'interpretazione strettamente letterale dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, ha riconosciuto il tirocinio svolto prima dell'emanazione della legge, ma non ha ritenuto computabile, ai fini del compimento del triennio, il periodo che va dalla data di emanazione del regolamento alla data di istituzione del registro di tirocinio (cioè dal 16 aprile 1989 al 16 ottobre 1998) e non ha riconosciuto, altresì, il periodo di tirocinio svolto nelle more tra la data dell'invio della richiesta di iscrizione e la pronuncia della commissione esaminatrice ad essa preposta;

valutato:

che la mancata previsione del computo del tirocinio, che va dall'entrata in vigore della nuova norma all'esecutività dell'iscrizione al registro, non è sufficiente a far ritenere che il legislatore abbia voluto disconoscere il diritto maturato per il tirocinio svolto;

che è intenzione del legislatore tutelare coloro i quali hanno iniziato il periodo di tirocinio con regole diverse rispetto a quelle indicate nella nuova norma, salvando il diritto di chi era in regola con la disciplina prima vigente ed evitando possibili abusi nei momenti di transizione;

che l'interpretazione da dare alla norma deve poggiare nella finalità che essa persegue, e non può pertanto portare ad un prolungamento fittizio del periodo di tirocinio, tale quale risulterebbe per gli aspiranti revisori che sarebbero addirittura costretti a prolungare il tirocinio oltre i tre anni previsti dalla previgente come dalla attuale disciplina;

considerato:

che l'interpretazione restrittiva data dal Ministero della giustizia sembra non essere condivisibile perchè se è vero, come lo stesso Ministero sottolinea a sostegno della propria tesi, che la *ratio* dell'istituzione del registro del tirocinio è quella di consentire il controllo dello svolgimento del tirocinio (articoli 10, 11, 12 del regolamento) il Ministero non dovrebbe nemmeno riconoscere il tirocinio svolto precedentemente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, cosa che invece è stata garantita dallo stesso regolamento all'articolo 43;

che l'unica interpretazione possibile dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n.99 del 1998 è quella che, cogliendo lo spirito della legge, salvaguardi il diritto dei tirocinanti nelle more dell'adeguamento della nuova disciplina; ed è a questa interpretazione che, per analogia *legis*, ci si deve attenere nel regolare quegli aspetti non specificamente normati dal legislatore, così come stabilito dall'articolo 12 delle disposizioni della legge in generale;

che il TAR dell'Emilia si è recentemente espresso circa la valutabilità dei periodi di pratica degli aspiranti revisori contabili, motivando che «l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998 ben può essere interpretato, in piena aderenza con la sua propria *ratio* di assicurare la continuità dei tirocini svolti prima e dopo l'entrata del nuovo ordinamento, nel senso della riconoscibilità della pratica effettuata anche dopo l'emanazione del regolamento e fino all'attivazione del registro dei praticanti e alla pronuncia della commissione preposta all'iscrizione»; tale interpretazione risulta del resto coerente all'attività svolta dai tirocinanti che hanno diritto all'iscrizione e possono dimostrare la continuità di pratica per tutto il tempo in cui il Ministero ha dovuto organizzare la commissione esaminatrice e il registro,

si chiede di sapere se si intenda intervenire:

al fine del riconoscimento agli aspiranti revisori di una valutazione piena del tirocinio e quindi anche dei periodi che vanno dalla data

di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998 (16 aprile 1998) all'effettiva iscrizione nel registro, in linea con lo spirito e le finalità che hanno mosso l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, di modo che la soluzione prevista per far salvi i diritti dei tirocinanti maturati prima del nuovo regolamento non venga intesa esclusivamente in senso formale;

allo scopo di rimarcare l'urgenza del provvedimento al fine di consentire ai tirocinanti revisori di poter accedere agli oramai prossimi esami di Stato.

(4-18545)

(9 marzo 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si fa presente che il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, concernente le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 2000.

A seguito dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica la competente articolazione ministeriale ha mantenuto ferme le interpretazioni già adottate con riferimento alle modalità di computo del tirocinio pregresso (articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998), chiarendo che il termine iniziale del tirocinio decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, anziché dalla data del provvedimento di iscrizione.

In tal modo si è evitato che il tempo trascorso dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998 (istitutivo del registro) alla concreta formazione del Registro del tirocinio potesse ridondare a danno dell'aspirante revisore contabile.

Il Ministro della giustizia

FASSINO

(31 gennaio 2001)

PASTORE, SILIQUINI, ASCIUTTI, BEVILACQUA, BOSI, BRIGNONE, BUCCI, BUCCIERO, CALLEGARO, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CENTARO, LAURO, MAGGIORE, MAGNALBÒ, MANCA, MANFREDI, MUNGARI, PASQUALI, PIANETTA, PICCIONI, PORCARI, SCHIFANI, SELLA DI MONTELUCE, SPECCHIA, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il 15 marzo 2000 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito di una delega, comunque delimitata e ben chiara, ha emanato la circolare n. 14 avente come oggetto l'attività dei CED in materia di adempimenti per l'amministrazione del personale dipendente

da imprese, già regolamentata dalla legge 11 gennaio 1979 e successive modificazioni;

che tale circolare, in pratica, ripristina, sia pure con linguaggio diverso ma certamente con le medesime finalità, la circolare n. 82 del 12 luglio 1986 del medesimo Ministero del lavoro, circolare che è stata annullata sia dal TAR del Lazio con pronuncia n. 1913 del 13 agosto 1997, sia dal Consiglio di Stato con sentenza n. 243 del 2 marzo 1999, per «evidente contrarietà alla norma imperativa sancita dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che demanda ai soli consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al comma 4 della medesima legge, lo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori dipendenti»;

che il Ministero del lavoro – pur avendo ricevuto esplicita delega soltanto per stabilire i criteri di attuazione della disposizione relativa ai CED per le imprese artigiane e per le altre piccole imprese – in palese contrasto con il contenuto di quanto disposto dall'articolo 58, comma 16, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (che ha legittimato i CED solo per le imprese predette e per le imprese con più di 250 addetti), ha stabilito infatti che anche le imprese con meno di 250 addetti e non rientranti tra quelle artigiane e le altre piccole imprese possano utilizzare CED,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Ministro in indirizzo abbia disatteso la esplicita volontà del Parlamento, andando ben oltre la delega ricevuta con l'inserimento di disposizioni non previste dal legislatore;

se non ritenga opportuno e doveroso, nel pieno rispetto della centralità del Parlamento, procedere alla revisione della circolare n. 14 del 15 marzo 2000 in conformità al dato normativo con l'adozione, comunque, delle procedure ivi previste. Ciò anche al fine di far recedere gli ordini professionali interessati dalla intrapresa azione giudiziaria davanti al TAR del Lazio, che porterebbe verosimilmente all'annullamento anche di tale circolare.

(4-20483)

(21 settembre 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente, in via preliminare, che il TAR del Lazio, con sentenza n. 8239 del 2000, ha integralmente accolto le motivazioni addotte da questa amministrazione e rigettato il ricorso proposto dai consulenti del lavoro avverso la circolare n. 14 del 2000, si fa presente quanto segue.

Si osserva, inoltre, che la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante la disciplina della professione di consulente del lavoro, dispone, all'articolo 1, che tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti possono essere svolti personalmente dal datore di lavoro o da quest'ultimo affidati a professionisti qualificati

iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali.

La modifica alla legge n.12 del 1979 intervenuta con l'articolo 58, comma 16, della legge n. 144 del 1999 ha inteso ovviare ai gravi problemi occupazionali insorti a seguito dell'annullamento, operato dalla sentenza del Consiglio di Stato, della circolare n. 62 del 1985 emanata sul punto da questo Ministero onde adeguarsi al progresso tecnologico.

La nuova normativa ha demandato espressamente a questo Ministero la determinazione dei criteri di attuazione della disciplina stessa «sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati». In relazione a ciò, si è provveduto ad emanare la circolare n. 14 del 2000 del 14 marzo 2000, il cui testo è stato redatto, ovviamente, anche sulla base degli orientamenti comuni emersi dalle ampie consultazioni intervenute con tutte le parti interessate, formalmente convocate nella riunione del 16 giugno 1999.

Ciò posto, si fa presente che la legge n. 12 del 1979, prima della modifica, conteneva una speciale disciplina solo per le imprese artigiane e le altre piccole imprese. La nuova normativa introduce, invece, due distinte discipline: l'una per le imprese con oltre 150 addetti, l'altra per quelle definite «artigiane e piccole imprese».

Perciò, relativamente alle imprese con meno di 250 addetti, che si classifichino in due categorie (piccole e medie) ovvero in una sola categoria (piccole) la disciplina non può che essere sempre la stessa, essendo incongruo che il legislatore abbia voluto, di proposito, escludere da questa disciplina solo le medie imprese. Pertanto è perfettamente logico e giuridicamente corretto che la categoria intermedia sia accomunata, nella disciplina, ad una delle altre due categorie: piccole imprese da una parte e imprese con oltre 250 dipendenti dall'altra.

Quindi, essendo escluso che la stessa disciplina possa valere sia per le imprese con più di 250 addetti che per quelle di media dimensione, ne consegue che queste ultime non possono che essere attratte nella disciplina della prima categoria, cioè quella delle piccole imprese. In definitiva, qualora si precluda l'utilizzazione dei CED alle imprese con un numero di addetti inferiore a 250 e diverse dalle «imprese considerate artigiane e altre piccole imprese» di cui al comma 4, della citata legge n. 12 del 1979, la normativa in esame determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento.

Quindi la nuova disciplina si articola come segue:

a) le imprese di cui al comma 4 della legge n. 12 del 1979 (artigiane e piccole imprese) anche non iscritte nelle associazioni di categoria, possono avvalersi dei CED operanti in queste ultime;

b) le imprese di medie dimensioni possono avvalersi di CED costituiti dalle associazioni di categoria cui siano iscritte; in tal caso i CED devono essere assistiti da uno o più soggetti abilitati di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979;

c) le imprese con oltre 250 dipendenti possono avvalersi di CED, che, siano assistiti da uno o più soggetti di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(22 gennaio 2001)

PIANETTA, TERRACINI. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso che secondo la stampa straniera, in modo particolare il «New York Times»:

il *leader* libico Gheddafi sta costruendo in Libia, con la partecipazione anche di imprese italiane, un tunnel lungo 3.300 chilometri;

la presenza di immensi depositi ogni 100 chilometri e soprattutto il fatto che esso attraversi il monte Tarhuna, nelle cui viscere Gheddafi avrebbe celato impianti proibiti per la produzione di armi chimiche e batteriologiche, fanno pensare agli Stati Uniti che questo tunnel faccia parte di un vasto progetto militare,

gli interroganti chiedono di sapere quali elementi di conoscenza abbia il Governo su tale questione e quali siano i suoi intendimenti.

(4-08825)

(9 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Il tunnel sotterraneo a cui si fa riferimento nell'interrogazione in questione, e del quale si è più volte occupata la stampa italiana e internazionale è il «Great Man Made River», il cosiddetto «Grande fiume artificiale», imponente opera infrastrutturale destinata, nei piani delle autorità libiche, a venire incontro ai gravi problemi di approvvigionamento idrico di vaste aree del territorio libico.

Sin dal 1996, gli Stati Uniti hanno manifestato la preoccupazione che il progetto, e in particolare le opere nella zona del Monte Tarrhuna, potesse costituire lo schermo per programmi di natura militare. Le autorità libiche, da parte loro, hanno sempre respinto tale sospetto e lo stesso Governo americano non è più tornato ad affrontare il tema.

Il nostro paese, nei suoi contatti con Tripoli, ha più volte attirato l'attenzione dei suoi interlocutori sulla vicenda, ricevendo sempre assicurazioni sulla destinazione dell'opera a fini civili. Peraltro, finora, non si sono registrati elementi di fatto in contrasto con tali assicurazioni.

Il Governo italiano continuerà comunque a sottoporre alle autorità di Tripoli ogni notizia che si dovesse al riguardo registrare.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(10 gennaio 2001)

PINTO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il personale degli uffici giudiziari della corte di appello di Salerno ha, nei giorni scorsi, redatto e rimesso al Ministro della giustizia e, tra gli altri, anche ai capi degli uffici giudiziari del distretto, un particolareggiato documento in cui si descrive la situazione di grave disagio per le condizioni nelle quali si svolge il lavoro presso gli uffici anzidetti;

che il documento stesso non si limita ad esporre e documentare carenze, deficienze ed esigenze attraverso una elencazione puntuale di quanto manca e di quanto incontra difficoltà a procedere, ma, fuori da toni malinconicamente improduttivi o rabbiosamente protestatari, indica con senso di responsabilità e spirito di servizio l'aspirazione legittima a più umane condizioni di lavoro, capaci oltretutto di assicurare risultati di razionalità ed efficienza;

che col documento medesimo si evidenzia la consapevolezza piena di quanto ancora urge in vista delle prossime, vicinissime scadenze che coincidono con l'avvio dell'attività penale del giudice unico di primo grado e delle altre riforme del cosiddetto «pacchetto giustizia»;

che tutto quanto denunciato, chiesto e proposto, ed in particolare criteri per le applicazioni e le supplenze, limiti di ragionevolezza nella fissazione degli orari e nelle modalità di lavoro, condizioni di sicurezza e di igiene nei posti di lavoro, incremento dell'informatizzazione, rilevamento statistico del personale in relazione ai servizi ad esso affidati, urgenza di nuovo personale e nuove professionalità, del resto riproduce quanto contenuto nella nota preliminare alla tabella n. 4 dello «Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2000», laddove risulta, tra l'altro, che «la macchina giustizia deve muoversi come imprescindibile servizio da fornire al cittadino secondo principi di rapidità, efficacia ed efficienza» e che l'attività del «Centro di responsabilità organizzazione giudiziaria ed affari generali è essenzialmente diretta a fornire all'apparato giudiziario tutti i servizi necessari relativi al personale ed all'organizzazione degli uffici, perché si possa realizzare un ottimale esercizio della giurisdizione»;

che sempre l'anzidetta nota fa esplicito riferimento all'indifferibile opera di reclutamento e formazione di nuovo personale e ad una «razionale ripartizione delle risorse» in relazione alle particolari necessità degli uffici;

che vengono specificatamente richiamate le esigenze – assolutamente da tutelare – relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori,

l'interrogante chiede di conoscere quali concrete, idonee iniziative s'intenda assumere per rispondere coi fatti ai contenuti del documento predisposto dal personale del distretto della corte d'appello di Salerno e quali saranno almeno presumibilmente i tempi reali per la costruzione e l'attivazione della «cittadella giudiziaria» di Salerno.

(4-17495)

(9 dicembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base delle notizie acquisite dalle competenti articolazioni ministeriali.

Per comodità di trattazione pare opportuno in primo luogo illustrare, sia pur sinteticamente, la situazione del personale amministrativo dei circondari – Salerno, Nocera Inferiore, Sala Consilina, Vallo della Lucania componenti il distretto di Salerno.

La dotazione organica del personale amministrativo del circondario di Salerno prevede 495 unità, risultandone allo stato vacanti 58, con una scopertura pari al 11,72 per cento, a fronte di una scopertura nazionale del 15,19 per cento.

Le figure di cancelliere – posizione economica C2 e B3 – fanno registrare, attualmente, più accentuate vacanze (rispettivamente di 14 e 22 unità), in ogni caso non particolarmente significative, avuto riguardo al nesso di proporzionalità risultante dalla consistenza delle relative piante organiche (di 40 e di 78 unità).

D'altro canto la valutazione complessiva dei dati deve tener conto delle unità che non appaiono conteggiate nell'organico; a tale riguardo si segnala che in data 2 novembre 2000, ai sensi della legge n. 242 del 2000, hanno preso possesso con contratto a tempo determinato, per 18 mesi, 18 unità in precedenza impegnate nei progetti regionali di lavoro socialmente utile.

Tale personale è così distribuito nel circondario di Salerno: 8 unità alla corte d'appello, 3 alla procura generale, una alla procura della Repubblica, 2 al tribunale, una al tribunale di sorveglianza, una all'Ufficio UNEP presso la corte d'appello, 2 all'ufficio referente informatico.

Va poi fatto presente che con telefax 20 giugno 2000 è stata disposta la pubblicazione di un posto di cancelliere – posizione economica C2 – alla corte d'appello di Salerno. L'interpello si è concluso con due revoche e, pertanto, per il posto che risulta scoperto si procederà con la graduatoria dei legittimati. Sono stati inoltre pubblicati, in vari uffici, con telefax del 19 settembre 2000, 6 posti di cancelliere – posizione economica C1 –; solo un interpello si è concluso con accettazione dell'aspirante. Per gli altri posti vacanti rimasti scoperti si procederà, parimenti, con la graduatoria dei legittimati.

Sono stati infine pubblicati, con telefax in data 6 ottobre e 19 settembre 2000, due posti alla corte di appello di Salerno, rispettivamente, per le figure del contabile – posizione economica C1 – e cancelliere – posizione economica B3 –; i relativi interPELLI si sono conclusi con l'accettazione degli aspiranti. Sempre per la figura del cancelliere – posizione economica B3 – sono stati pubblicati: 5 posti alla procura della Repubblica di Salerno con telefax 19 settembre 2000 (l'interpello si è concluso con 2 accettazioni e 3 revoche, ed anche in tal caso, come negli altri analoghi, si procederà con la graduatoria dei non legittimati per i 3 posti che sono ancora scoperti); 3 posti al tribunale di Salerno con telefax 19 settembre 2000 (l'interpello si è concluso con una accettazione e 2 revoche); un posto alla sezione di tribunale di Amalfi con telefax

19 settembre 2000 (l'interpello si è concluso senza aspiranti); un posto alla sezione di tribunale di Cava dè Tirreni con telefax 19 settembre 2000 (l'interpello si è concluso con una revoca); un posto alla sezione di tribunale di Eboli con telefax 19 settembre 2000 (l'interpello si è concluso con una revoca); un posto alla sezione di tribunale di Mercato San Severino con telefax 19 settembre 2000 (l'interpello si è concluso con accettazione dell'aspirante); un posto alla sezione di tribunale di Montecorvino Rovella con telefax 19 settembre 2000 (l'interpello si è concluso con accettazione dell'aspirante); un posto all'ufficio del giudice di pace di Amalfi con telefax 19 settembre 2000 (l'interpello si è concluso con una revoca); un posto all'ufficio del giudice di pace di Capaccio con telefax 19 settembre 2000 (l'interpello si è concluso senza aspiranti); un posto all'ufficio del giudice di pace di Salerno con telefax 19 settembre 2000 (l'interpello si è concluso con una revoca); un posto all'ufficio del giudice di pace di Roccadaspide con telefax 19 settembre 2000 (l'interpello si è concluso senza aspiranti).

Con telefax 15 novembre 2000 sono stati inoltre pubblicati 6 posti di ausiliario - posizione economica A1 - in vari uffici e le relative domande sono in corso di valutazione.

Quanto al circondario di Nocera Inferiore, la relativa dotazione organica del personale amministrativo prevede 138 unità, risultandone, allo stato, vacanti 24, con una scopertura pari al 17,39 per cento, a fronte di una scopertura nazionale del 15,19 per cento. Anche qui occorre tener conto delle unità che non appaiono conteggiate nell'organico. Al riguardo si fa presente che, in data 2 novembre 2000, ai sensi della legge n. 242 del 2000, hanno preso possesso con contratto a tempo determinato, per 18 mesi, 6 unità in precedenza impegnate nei progetti regionali di lavoro socialmente utile.

Tale personale è così distribuito: 3 alla procura della Repubblica, 2 al tribunale, uno all'ufficio UNEP presso il tribunale.

Con diversi telefax diramati tra il 20 giugno e il 15 novembre 2000 si è, poi, provveduto alla pubblicazione di 10 posti in varie qualifiche. La dotazione organica del personale amministrativo del circondario di Sala Consilina prevede 65 unità risultandone, allo stato, vacanti 17, con una scopertura pari al 26,15 per cento, a fronte di una scopertura nazionale del 15,19 per cento.

Si è già provveduto a disporre la pubblicazione di un posto di cancelliere - posizione economica C2 - al tribunale di Sala Consilina, con telefax 20 giugno 2000 (l'interpello si è concluso con accettazione dell'aspirante); di un posto di cancelliere - posizione economica C1 - allo stesso tribunale, con telefax 19 settembre 2000 (l'interpello si è concluso con una revoca); di 5 posti di cancelliere - posizione economica B3 -, in vari uffici, con telefax 19 settembre 2000.

Quanto, infine, al circondario di Vallo della Lucania, la relativa dotazione organica del personale amministrativo prevede 82 unità risultandone, allo stato, vacanti 17, con una scopertura pari al 20,73 per cento, a fronte di una scopertura nazionale del 15,19 per cento.

Si è provveduto a disporre la pubblicazione di un posto di cancelliere – posizione economica C1 – al tribunale di Vallo della Lucania, con telefax 19 settembre 2000 (l'interpello si è concluso con una revoca); di 2 posti di cancelliere – posizione economica B3 – alla relativa procura della Repubblica, con telefax 19 settembre 2000 (l'interpello si è concluso con due revoche) e di altri 2 posti allo stesso tribunale con telefax 19 settembre 2000 (l'interpello si è concluso una accettazione ed una revoca); di un posto di ausiliario – posizione economica A1 – sempre al tribunale di Vallo della Lucania, con telefax 15 novembre 2000 (le domande sono in corso di valutazione).

Va comunque evidenziato che è in fase di ultimazione il progetto di generale rideterminazione delle piante organiche del personale amministrativo di tutti gli uffici giudiziari, già sottoposto all'esame delle organizzazioni sindacali di categoria; progetto che tiene conto delle esigenze rappresentate dalle diverse realtà giudiziarie del paese nonché della prima fase di attuazione delle importanti riforme procedurali e ordinamentali dell'amministrazione della giustizia. Dopo il perfezionamento di tale progetto si provvederà alla tempestiva predisposizione dei relativi decreti ministeriali.

Si fa, in ogni caso, presente che a seguito dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2000 gli organici del personale amministrativo del distretto di Salerno sono stati incrementati complessivamente di 53 unità, di cui 14 cancellieri con posizione B3.

Quanto allo specifico quesito concernente i tempi reali per la costruzione e l'attivazione della cittadella giudiziaria di Salerno, si fa presente che l'ente comunale, gravato dell'obbligo di provvedere all'allocatione degli uffici giudiziari ai sensi della legge n. 392 del 1941, ha piena autonomia nell'espletamento della detta funzione, e nessuna specifica competenza in merito spetta al Ministero della giustizia, se non quella di ammettere la spesa preventivata al contributo erariale nell'ambito del parere di congruità espresso dall'ufficio tecnico erariale.

Ciò premesso, sembra utile e opportuno comunicare in dettaglio i finanziamenti già erogati al comune di Salerno per la realizzazione della nuova cittadella giudiziaria. L'*iter* della procedura ha avuto inizio alla fine dell'anno 1992, quando venne concesso al detto comune, dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 119 del 1981, un mutuo di lire 140.700.000.000.

Solo il successivo 4 febbraio 1998, tuttavia, l'ente comunale ha individuato la nuova «localizzazione della città della giustizia» in un'area utilizzata quale scalo merci dalle Ferrovie dello Stato; il 26 maggio 2000 infine, il consiglio comunale ha approvato il progetto preliminare dei nuovi uffici giudiziari, fissando in un anno il tempo utile per l'inizio dei lavori, che si prevede potranno essere ultimati nei cinque anni successivi.

Al fine di alleviare la situazione logistica degli uffici e del personale e sopperire al grave ritardo nella costruzione della nuova «cittadel-

la giudiziaria», nel gennaio 1997 è stato concesso all'amministrazione comunale di Salerno un secondo finanziamento di lire 996.000.000 per la ristrutturazione dell'immobile sito in piazza Matteotti (ex tipografia Volpe) e si è consentito quindi l'acquisto della struttura di via Rafastia - con la concessione di un ulteriore mutuo di lire 14.280.000.000 -, struttura rimasta tuttavia, dopo l'acquisto, a lungo inutilizzata. Solo di recente, infatti, nel detto immobile hanno trovato sistemazione la procura della Repubblica, l'Ufficio UNEP e il personale informatico del CI-SIA.

È anche in corso di adeguamento alle prescrizioni del decreto legislativo n. 626 del 1994 l'edificio demaniale di corso Garibaldi, sede del palazzo di giustizia. A tal fine il Ministero dei lavori pubblici ha stanziato la somma di circa 8 miliardi, predisponendo il progetto esecutivo per un primo lotto di lavori per l'importo di 3 miliardi, lavori iniziati il 25 settembre scorso.

Si segnala, infine, che il 17 novembre 2000 il Ministero ha interessato il comune di Salerno perché provveda agli opportuni urgenti interventi necessari per eliminare negli altri edifici sede di uffici giudiziari, gli inconvenienti lamentati, sul piano della sicurezza e della salute, da tutte le diverse componenti di operatori della giustizia nella città.

Il Ministro della giustizia

FASSINO

(1° febbraio 2001)

PINTO. - *Ai Ministri della giustizia e delle finanze.* - Premesso:

che diversi consigli dell'ordine degli avvocati hanno rappresentato la circostanza che sussistono tuttora gravi difficoltà, da parte degli uffici competenti, anche in relazione all'enorme numero di richieste, per il rilascio della documentazione ipo-catastale da produrre entro la data del 21 ottobre 2000 nelle procedure esecutive immobiliari pendenti;

che, pertanto, vi è una impossibilità oggettiva di rispettare i termini normativamente previsti con gravi ripercussioni sull'utenza incolpevole e che appare assolutamente indispensabile concedere un'ulteriore proroga del termine previsto,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di disporre una congrua proroga del termine anzidetto.

(4-20805)

(17 ottobre 2000)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, si fa presente che la problematica segnalata è stata risolta con l'emanazione del decreto legge 18 ottobre 2000, n. 291, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 245 del 19 ottobre 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2000, n. 372, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2000.

Con i menzionati provvedimenti, infatti, tenuto conto delle obiettive difficoltà riscontrate dall'utenza nell'acquisizione della documentazione richiesta dall'articolo 67 del codice di procedura civile presso gli uffici competenti, è stato disposto lo slittamento al 30 giugno 2001 per l'allegazione della predetta documentazione relativamente a tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001.

Il Ministro della giustizia

FASSINO

(1° febbraio 2001)

RIPAMONTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che l'azienda General 4, consociata con la società Mistel spa di Pomezia, è sorta con i proventi della Cassa del Mezzogiorno nel 1990, opera nel campo dei sistemi di telecomunicazioni ed occupa 24 dipendenti, operai, in prevalenza donne;

che in modo del tutto inaspettato, il giorno 8 giugno 2000, l'azienda avviava la procedura di mobilità per la totalità dei dipendenti motivandola con la mancanza di commesse lavorative;

che lunedì 19 giugno 2000 recandosi al lavoro i dipendenti hanno trovato i cancelli sbarrati ed un anonimo cartello il quale annunciava la chiusura dell'azienda per ferie collettive, ferie peraltro non concordate con la rappresentanza sindacale unitaria come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici;

che all'interno dello stabilimento erano presenti dei lavoratori della società Mistel e tra questi l'ex responsabile di reparto della General 4 al quale sono state chieste spiegazioni che non sarebbero state fornite;

che in una situazione di grande sconforto e preoccupazione gli operai della General 4 hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine le quali avrebbero favorito il loro ingresso nel piazzale antistante lo stabilimento;

che grande è la preoccupazione degli operai della General 4 per il clima di incertezza che si sta profilando sul loro futuro; essi attualmente stanno presidiando lo stabilimento e chiedendo, senza alcun esito, ai vertici aziendali di poter avviare un tavolo di confronto e il pagamento degli stipendi arretrati,

si chiede di sapere:

quali siano le reali intenzioni della General 4 riguardo al futuro dello stabilimento di Pomezia;

se la proprietà abbia già avviato contratti con le parti sociali e, in caso contrario, se non si ritenga di dover intervenire al fine di promuovere con urgenza un confronto in merito ai progetti futuri della società e alle prospettive occupazionali dei dipendenti e alla valutazione della più generalizzata e difficile situazione che si sta profilando nella zona industriale di Pomezia.

(4-20182)

(21 luglio 2000)

RISPOSTA. – In relazione al suindicato atto parlamentare, inerente alla General 4 srl di Pomezia si rappresenta quanto comunicato dalla competente direzione provinciale del lavoro.

La General 4 Elettronica Sud srl con sede in Pomezia, via Honduras snc, è stata costituita l'11 febbraio 1988 ed ha per oggetto sociale la realizzazione, il collaudo e la riparazione di apparecchiature per l'industria elettronica. Unica sua committente è la Mistel spa che a sua volta opera esclusivamente per la Telecom.

La sua attività è iniziata il 1° luglio 1988 e rientrando nell'area del Mezzogiorno ha usufruito per 10 anni, esattamente fino al 30 giugno 1998, della esenzione totale dell'IRPEG. Inoltre, come ha reso noto il Ministero dell'industria, in base alla legge n. 64 del 1986, ha ottenuto un contributo in conto capitale di lire 1.335.500.000, per l'ampliamento degli impianti, e un contributo in conto interessi, su un contratto di mutuo in data 26 novembre 1990 della durata di 5 anni di lire 491.400.000, erogato per lire 437.196.294, determinato sul finanziamento di lire 1.580.000.000.

I vincoli imposti da questa concessione sono quelli di non distogliere per 5 anni dall'uso previsto i macchinari, gli impianti e le attrezzature e, di non destinare il fabbricato industriale ad usi diversi da quelli previsti, per almeno 10 anni.

I predetti vincoli risultano a tutt'oggi rispettati. A tale riguardo, il Ministero dell'industria ha comunicato di aver avviato la procedura di verifica della cessazione dell'attività aziendale e di eventuale recupero delle agevolazioni concesse e non spettanti.

La società, inizialmente, aveva un capitale sociale di lire 20.000.000, quando il 29 novembre 1989 la Finmistel srl, società finanziaria il cui capitale sociale è detenuto in maggioranza dal signor D'Atoma Giovanni, rappresentante legale anche della General 4 e della Mistel spa, rileva tutto il capitale e lo innalza prima a lire 99.000.000 e successivamente a lire 1.599.000.000.

In data 15 aprile 1991 la Italtel del gruppo STET acquistò il 30 per cento della General 4 ed il 30 per cento della Mistel, con l'accordo di acquisire un ulteriore 21 per cento delle due società previa approvazione dell'Antitrust. Con questa operazione la Italtel avrebbe incrementato il fatturato del 30 per cento e avrebbe portato l'organico della General 4 a 100 unità operative.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) nell'adunanza del 10 dicembre 1992 bocciò l'operazione e sia la società Mistel che la General 4 non solo non incrementarono la produzione ma subirono la drastica riduzione delle commesse da parte Telecom.

Le citate due società hanno risentito della crisi del settore ed hanno chiesto più volte l'intervento della cassa integrazione guadagni oltre che della mobilità per 22 dipendenti. I bilanci degli ultimi anni hanno registrato delle perdite: per la General 4, nel 1998, la perdita è stata di lire 116.860.915, nel 1999, di lire 392.907.693 e, nel 2000, la perdita è stimata a lire 1.700.000 circa.

Quindi, il 3 maggio 2000 l'assemblea dei soci della General 4 ha deciso lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in liquidazione. Pochi giorni dopo e precisamente il 29 maggio 2000 la Italtel usciva da General 4 e da Mistel, cedendo le quote a Finmistel.

Il 17 maggio 2000, presso la Federlazio, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali aziendali sono state informate della messa in liquidazione della società ed il 7 giugno 2000, terminati tutti gli ordini di lavoro, la società ha aperto la procedura di mobilità per cessazione dell'attività. Il 19 giugno 2000 è stato chiuso lo stabilimento e tutti i lavoratori obbligati ad usufruire delle ferie. Questo ha comportato una reazione dei lavoratori e nei successivi giorni del 27 giugno, 14 e 24 luglio, vengono fissati degli incontri tra le parti, che tuttavia si esauriscono senza accordi.

Pertanto, a partire dal 27 luglio, presso la direzione provinciale del lavoro di Roma sono state ripetutamente convocate le parti fino al 21 settembre, giorno in cui viene firmato un accordo, con il quale l'azienda si impegna a corrispondere al personale lire 23.000.000 lordi oltre le spettanze maturate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(22 gennaio 2001)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della sanità, dell'ambiente e degli affari esteri.* – Premesso che nell'assemblea mondiale sulla sanità che si terrà a Ginevra dai 15 al 20 maggio si discuterà, tra gli altri temi, della risoluzione 12-40 del 28 maggio 1959 tra Agenzia internazionale energia atomica (IAEA) e Organizzazione mondiale della sanità (WHO);

tenuto conto che tale risoluzione risale a 40 anni fa ed è da considerarsi ormai superata per il determinarsi dell'aumento dei rischi per la salute emersi in molteplici circostanze,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano chiedere la totale revisione di tale accordo o presentare degli emendamenti che si rendono necessari per la salute dei cittadini.

Tali emendamenti sono relativi alle seguenti esigenze:

rimuovere l'obbligo secondo il quale ogni programma del WHO sugli effetti dell'energia nucleare sulla salute sia prima discusso ed approvato dall'IAEA;

emendare l'imposizione che prevede il segretamento di informazioni confidenziali per permettere che vengano tenute segrete solo le informazioni che non hanno a che vedere con i rischi per la salute e l'ambiente derivanti dall'energia nucleare;

eliminare l'articolo VII.

Quanto sopra in relazione ai seguenti fatti:

l'articolo 1 dell'accordo tra IAEA e WHO del 28 maggio 1959 riconosce che «... la IAEA ha la responsabilità principale di incoraggiare, assistere e coordinare le ricerche concernenti lo sviluppo e le applicazioni pratiche dell'energia atomica per usi pacifici nel mondo senza pregiudicare il diritto del WHO di occuparsi di promuovere, sviluppare, assistere e coordinare lavori internazionali sulla salute, inclusa la ricerca in tutti i suoi aspetti».

Il diritto del WHO di occuparsi, di promuovere, sviluppare, assistere e coordinare lavori internazionali sulla salute è gravemente compromesso dall'obbligo di cui all'articolo 1 (3) che recita: «Quando una delle due organizzazioni propone di iniziare un programma o attività su un soggetto del quale l'altra organizzazione ha e può avere interessi sostanziali, la prima parte deve consultare l'altra in modo da aggiustare la cosa con reciproco consenso».

Secondo la costituzione del WHO la piena disponibilità di tutte le informazioni sui rischi per la salute per la popolazione o per le popolazioni è cruciale per abilitare il WHO a portare avanti le sue funzioni. L'articolo 3 (2) dell'accordo tra IAEA e WHO mette limitazioni alla disponibilità di tali informazioni. Queste limitazioni sono più ovvie nel momento in cui la IAEA, incoraggiando, assistendo e coordinando la ricerca nello sviluppo e le applicazioni pratiche dell'energia nucleare, porta o contribuisce a gravi rischi per la salute per la popolazione o le popolazioni.

Negli ultimi 40 anni alcuni gravi incidenti nucleari, inclusi quelli di Sellafield Three Miles Island e Chernobyl, hanno dimostrato sia i rischi per la salute dell'energia nucleare, sia l'inadeguatezza di questo accordo. È proprio in virtù di tale accordo che l'OMS (WHO) ha le mani legate per denunciare i gravi rischi che si corrono con l'impiego degli armamenti all'uranio impoverito: infatti, se si volesse effettuare uno studio epidemiologico in Iraq o nei Balcani si dovrebbe preventivamente chiedere l'autorizzazione alla IAEA che ha interessi opposti.

(4-19267)

(23 maggio 2000)

RISPOSTA. – Nel convenire che è prioritario garantire la sicurezza e la salute dei cittadini e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si osserva che nel testo dell'Accordo del 1959 tra WHO e AIEA (che fra l'altro è un testo *standard* adottato dall'AIEA anche negli Accordi conclusi con la FAO e l'OIL) non sembra ravvisarsi alcuna posizione subordinata della prima Organizzazione rispetto alla seconda. I loro rapporti di cooperazione e di reciproca rappresentatività sono infatti ispirati al principio della *par condicio*.

Più in generale, il Governo non manca, in ogni consesso internazionale, di promuovere iniziative a favore dei controlli relativi alla salute e alla sicurezza delle persone e dei lavoratori impiegati in impianti nucleari, soprattutto per quanto attiene alle attività dell'AIEA e del WHO, nell'ambito delle rispettive competenze delle predette Organizzazioni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

INTINI

(19 gennaio 2001)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che, con riferimento a recenti incontri ufficiali in Giappone, sulla stampa italiana, in particolare sui telegiornali di RAI 3 del 12 aprile 2000, ore 19, e del 13 aprile, ore 14,20, si è insistito, quasi come unico tema, sulla richiesta di estradizione del dottor Delfo Zorzi recentemente avanzata presso il competente Ministero giapponese dal nostro Guardasigilli,

l'interrogante chiede di sapere se, al di là della dimostrazione di mancanza di correttezza data al popolo giapponese, il Governo abbia scelto di seguire nella vicenda della citata estradizione strade e procedure non istituzionali o comunque estranee allo spirito dello Stato di diritto sancito nei suoi termini e modi inequivocabilmente dalla Costituzione italiana con l'affermazione della divisione dei poteri.

(4-19075)

(2 maggio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base delle notizie fornite, allo stato, dalla competente articolazione ministeriale.

Questo Ministero, sin dal 6 agosto 1997, dispose la diffusione delle ricerche a fini estradizionali del signor Delfo Zorzi, in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 12 giugno 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano per concorso nel delitto di strage.

Avuta notizia, da parte dell'Interpol giapponese, della localizzazione del suddetto in territorio giapponese e del possesso da parte del medesimo naturalizzato col nome di Hagen Roi - della nazionalità nipponica, nonché del divieto di estradizione in caso di assenza di un trattato che prevedesse il contrario, si acquisì il testo della legge sull'extradizione di quella nazione, verificando che l'articolo 2, comma 9, fa divieto di estradizione per i nazionali in assenza di trattato che preveda il contrario.

Questo Ministero, pertanto, non ritenne di inoltrare al governo giapponese la domanda per l'extradizione dello Zorzi, non essendovi trattato di estradizione fra Italia e Giappone.

Nel febbraio del corrente anno si è appresa, da organi di stampa nazionali, la notizia delle dichiarazioni dell'ambasciatore giapponese a Roma in merito alla possibilità che il Giappone considerasse positivamente una domanda di estradizione italiana relativa allo Zorzi, nonostante quanto previsto dalla legislazione nipponica.

Sulla scorta di tali nuovi accadimenti, questo Ministero, con nota del 26 febbraio 2000, ha interpellato il Ministero degli affari esteri affinché venissero esperiti opportuni accertamenti presso le autorità giapponesi circa la rispondenza al vero delle dichiarazioni riportate dalla stampa italiana, nonché in ordine alla disponibilità delle autorità giapponesi a dare corso ad una domanda per l'extradizione dello Zorzi, pur prescindendo dalla revoca della cittadinanza concessa al medesimo.

In data 10 marzo 2000 l'ambasciatore d'Italia a Tokyo ha effettuato un passo formale presso il direttore generale per l'Europa del Ministero degli affari esteri giapponesi, investendolo dei due quesiti sopra riferiti.

In data 23 marzo 2000, questo Ministero ha inoltrato al Ministero degli affari esteri formale domanda per l'extradizione dello Zorzi, corredata di una versione in lingua inglese della documentazione estradizionale, con preghiera di inoltrare alle autorità giapponesi entro il 31 marzo 2000 (e riserva del successivo invio dei documenti tradotti in lingua giapponese).

Successivamente il Ministero degli esteri giapponese, prima della consegna della domanda di estradizione da parte dell'ambasciata d'Italia a Tokyo, ha risposto alla nota del 10 marzo 2000, con nota verbale del 29 marzo 2000. I punti salienti di tale risposta possono essere così sintetizzati:

a) è da escludere che la cittadinanza giapponese acquisita dallo Zorzi - Hagen Roi possa essere revocata, poiché dalla documentazione disponibile, allo stato, in Giappone non emergono vizi del procedimento di naturalizzazione;

b) il cittadino giapponese, in assenza di diversa disposizione recata da un Trattato non può essere estradato;

c) le autorità giapponesi potrebbero esaminare la possibilità di revoca della cittadinanza qualora venisse riconosciuta l'irregolarità del-

l'acquisizione della cittadinanza giapponese da parte dello Zorzi, in quanto il predetto avrebbe ottenuto un passaporto italiano, nonostante con la precedente acquisizione della cittadinanza giapponese rinunciasse a quella italiana;

d) in caso di condanna, qualora la stessa venisse pronunciata all'esito dell'attuale processo contumaciale, secondo il sistema giudiziario giapponese esisterebbero gravi difficoltà per dare luogo all'estradizione.

Dopo la consegna della domanda di estradizione, le autorità nipponiche hanno mostrato considerazione per la posizione italiana e hanno rappresentato la disponibilità e l'interesse ad un incontro fra delegazioni di esperti per esaminare il caso.

In data 26 aprile 2000, completata la traduzione in lingua giapponese della documentazione estradizionale, la medesima è stata inoltrata per il canale diplomatico, ed è pervenuta a Tokyo il 2 maggio.

Successivamente, in data 26 maggio 2000, ha avuto luogo a Tokyo l'incontro ufficiale fra la delegazione giapponese e quella italiana.

L'incontro ha innanzitutto prodotto esiti fruttuosi per ciò che riguarda i chiarimenti sulla struttura dei sistemi processuali delle due nazioni. Diversamente, i risultati sono stati più sfumati per quanto attiene alle complesse vicende della pratica di estradizione. In particolare è stata al centro dei colloqui la richiesta preliminare di parte italiana di vagliare la sussistenza delle condizioni per la naturalizzazione giapponese dello Zorzi, in special modo sotto il profilo della buona condotta, e la conseguente possibilità di addivenire ad una revoca della cittadinanza concessa. La delegazione italiana ha fornito ulteriori elementi informativi, pur rifiutando ogni ingerenza sulla vicenda processuale in corso in Italia. La parte giapponese, preso atto delle informazioni fornite, ha chiesto l'inoltro di una documentata nota che riepiloghi quanto rappresentato.

In data 10 luglio 2000 si è provveduto ad inoltrare, per via diplomatica, due note riepilogative (una concernente gli avvenimenti collegati con la naturalizzazione dell'estradando, l'altra illustrativa delle vicende processuali redatta dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano).

Sulle note sono stati richiesti chiarimenti da parte giapponese.

Ciò posto, mentre si evidenzia la assoluta rispondenza alle norme ed ai principi dell'ordinamento in materia estradizionale di ogni procedura esperita nel caso in questione, si assicura che ogni altra notizia utile sugli sviluppi della vicenda sarà fornita dal Governo.

Il Ministro della giustizia

FASSINO

(31 gennaio 2001)

SERVELLO, MAGLIOCCHETTI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri.* – Premesso che la questione degli aggiornamenti degli insegnanti che operano all'estero è un aspetto delicato la cui realizzazione deve essere legata alle singole realtà nelle quali i docenti operano;

constatato che lo IARD di Milano è l'ente che da anni gestisce, per conto di vari enti gestori, i corsi che usufruiscono di finanziamento del capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri 3577 per l'aggiornamento degli insegnanti;

constatato che per tali iniziative lo IARD usa materiali e tecnologie superate e costose;

visto che numerosi sono gli uffici scuola dei consolati interessati che hanno espresso la loro preoccupazione per la realizzazione di queste iniziative, giudicandole talvolta inutili,

gli interroganti chiedono di sapere:

a quanto ammontino i finanziamenti concessi allo IARD di Milano negli ultimi cinque anni;

quali siano gli enti che ne hanno fatto richiesta;

quali siano i controlli e le verifiche che il titolare dell'ufficio II (ex ufficio V della DGEAS) della direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie della Farnesina ha fatto o intenda fare per rendere trasparente e comprensibile questo aspetto importante dell'intervento scolastico italiano all'estero.

(4-20972)

(26 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Correttamente il senatore interrogante esordisce sottolineando come l'aggiornamento del personale docente non di ruolo operante all'estero sia «un aspetto delicato la cui realizzazione deve essere legata alle singole realtà nelle quali i docenti operano».

In effetti il Ministero degli affari esteri, consapevole dell'importanza di queste attività, ha istituito dal 1994 una commissione interministeriale, presieduta dal direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, che ha il compito di vagliare i differenti bisogni formativi delle varie realtà scolastiche e di richiedere ad istituzioni (Università per stranieri di Perugia, Siena, Università Cà Foscari di Venezia) e ad istituti specializzati *non profit* come lo IARD dei progetti di formazione mirati e flessibili da proporre agli enti gestori per aggiornare il personale docente non di ruolo.

Di questa commissione fanno altresì parte il capo dell'Ufficio II (citato nel testo dell'interrogazione), alcuni funzionari della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie e funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Da quanto sopra esposto emerge che, all'attuazione del piano di formazione proposto dal Ministero degli esteri, non concorre solo l'Istituto IARD, ma anche prestigiose università italiane e straniere. Corre

inoltre l'obbligo di informare che anche l'Enciclopedia Italiana ha partecipato al piano di formazione generale sino al 1996, quando ha dovuto cessare tale attività per motivi di riorganizzazione interna.

Tutto ciò premesso, si segnala che l'Istituto IARD collabora con il Ministero degli esteri dal 1981, quando – su indicazione del Ministero della pubblica istruzione che lo annovera tra gli enti formatori accreditati – gli venne affidato un primo intervento per la formazione dei docenti operanti in Australia. Le metodologie e i materiali proposti dall'Istituto IARD, validati da esperti di fama a livello nazionale e mondiale, sono all'avanguardia nel campo della formazione e, nel contempo, flessibili, per adattarsi alle differenti esigenze dei docenti da formare. L'Istituto IARD ha proposto per primo e già da tempo, ad esempio, la formazione a distanza, via Internet e l'assistenza *on line*, suscitando grande interesse fra gli enti gestori e i docenti interessati che scelgono il progetto IARD tra le offerte formative proposte dal Ministero degli esteri. La Commissione europea ha ritenuto valido il progetto triennale di formazione a distanza e lo ha cofinanziato tramite il Fondo sociale europeo. È stato, infatti attuato con successo in Germania e Gran Bretagna.

In merito ai controlli e alle verifiche effettuate dal Ministero degli affari esteri per quanto attiene la formazione, si segnala che i propri organi periferici – i consolati, responsabili degli uffici scolastici – sono tenuti a inviare dettagliate relazioni al termine di ogni corso di formazione svolto nella circoscrizione di propria competenza. Inoltre il Ministero degli affari esteri ha istituito un sistema di monitoraggio capillare, inviando ad ogni sede che ha scelto un progetto formativo le seguenti schede:

1) d'ingresso al corso: che deve essere compilata dai docenti e inviata all'ente formatore un mese prima dell'inizio del corso e contemporaneamente al Ministero degli affari esteri. Ciò permette all'ente formatore di calibrare il corso di formazione scelto dall'ente gestore secondo la preparazione di base dei docenti e la realtà locale;

2) di verifica del corso: tale scheda, che ha varie voci, deve essere compilata al termine del corso da ciascun docente, in forma anonima, in modo da consentire la più ampia libertà d'espressione, e quindi di giudizio, da parte dei diretti destinatari del corso di formazione. Tali schede pervengono al Ministero degli esteri tramite i competenti consolati;

3) di valutazione del corso: scheda compilata dal presidente dell'ente gestore che ha commissionato il corso di formazione. Anche quest'ultima scheda perviene al Ministero degli affari esteri trasmessa dal competente consolato.

Tutti gli enti formatori presentano al Ministero il progetto-base, corredato dal piano finanziario, di cui la commissione tecnica accerta la congruità. Alcuni costi specifici variano a seconda delle distanze, del numero dei partecipanti, della quantità e della tipologia del materiale richiesto. Per concordare tutte queste variabili l'ente gestore dei corsi di

lingua e cultura, cui i contributi vengono per legge attribuiti, stabilisce il piano d'intesa con l'ente formatore. I bilanci preventivi e consuntivi degli enti gestori vengono esaminati ed approvati a livello locale dagli uffici consolari. Successivamente pervengono alla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie che, dopo averli esaminati, attua le complesse procedure di elaborazione e li sottopone agli organi di controllo per la necessaria approvazione.

Negli ultimi cinque anni, circa quattro miliardi di lire annui sono stati destinati alla formazione dei docenti di lingua e cultura italiana operanti in tutto il mondo. Purtroppo, a causa della limitatezza dei mezzi finanziari disponibili, si è potuto destinare a tale scopo molto meno di quanto richiedano i reali bisogni formativi.

Le quote annue destinate alla formazione dei docenti sono state utilizzate per progetti attuati dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, dall'Università Cà Foscari di Venezia, dall'Istituto IEI (fino al 1996), dall'Istituto IARD, da prestigiose Università straniere (Harvard, eccetera).

In questi anni, in particolare, l'Istituto IARD ha attuato progetti per gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana operanti in Australia, Canada, Argentina, Brasile, Messico, Uruguay, Stati Uniti d'America, Venezuela, Belgio, Francia, Gran Bretagna e Svizzera.

Lo IARD ha effettuato anche interventi formativi su richiesta della Direzione generale per la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri in Croazia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Tunisia.

Da quanto sopra esposto si evince che il settore della formazione è oggetto di particolare cura e attenzione da parte del Ministero degli affari esteri sia per l'importanza che esso riveste, sia perché innumerevoli sono le offerte di intervento formativo provenienti da varie parti non sempre di adeguato livello qualitativo. L'attuazione di un piano formativo organico ed articolato – sia per quanto attiene l'offerta che il monitoraggio – come quello proposto dalla sopra menzionata comporta un impegno notevole e costante sia a livello centrale che livello periferico, ma soddisfa le esigenze di efficacia, flessibilità e trasparenza.

Per quanto riguarda in particolare il quesito posto dal senatore interrogante circa i finanziamenti concessi allo IARD negli ultimi cinque anni, si forniscono, nei prospetti allegati, le cifre delle somme pagate agli enti gestori per la formazione-aggiornamento negli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 sul capitolo 3577 per l'attuazione del progetto di formazione IARD.

Con l'occasione si ribadisce che con i contributi attribuiti agli enti dei corsi di lingua e cultura italiana i predetti, oltre a provvedere al pagamento dell'ente formatore (IARD, in questo caso), debbono dare un gettone di presenza ai docenti partecipanti al corso, garantire la sostitu-

zione dei docenti medesimi nei giorni che gli stessi partecipano alla formazione, pagare l'affitto delle sale ove si svolge il corso, eccetera.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(12 gennaio 2001)

SERVELLO, CARUSO Antonino, MONTELEONE, MANTICA, DE CORATO, PELLICINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e della sanità.* – Premesso:

che con decreto del Ministero della sanità del 6 ottobre 1998 veniva stabilito che fossero messi a disposizione delle regioni, gratuitamente, 30 canali radio UHF da destinarsi ai servizi di pronto intervento 118;

che è stato affidato ad una specifica commissione tecnico-paritetica per le emergenze sanitarie il compito di definire le modalità per la ripartizione e l'impiego dei citati «30 canali», tenendo conto, essenzialmente, sia dell'organizzazione provinciale del 118 che dei parametri territoriali ad esso correlati (numero di abitanti, attività di pronto soccorso, eccetera);

che tale impostazione era stata adottata al fine di raggiungere una equa distribuzione di questi canali radio, evitando eventuali altri criteri di prelazione;

che, proprio al fine di ottemperare ad una distribuzione equa rispetto agli abitanti ed alle richieste regionali, la commissione tecnico-paritetica, concorde il Ministero delle comunicazioni, aveva richiesto una modifica al decreto ministeriale in oggetto, nella parte in cui si prevede un «uguale numero» di canali radio per ogni regione, prescindendo dalla densità abitativa e dagli altri parametri individuati;

che, mentre si riteneva di aver esaurito tutte le procedure di verifica per passare alla necessaria fase di attuazione e di assegnazione di questi 30 canali UHF, il Ministero delle comunicazioni sembra aver cambiato improvvisamente direzione, proponendo di rendere utilizzabili i suddetti canali non su UHF ma su «Tetra», tecnologie future che non sono attualmente disponibili in termini di prodotto e non compatibili con le esistenti strutture dei servizi 118,

gli interroganti chiedono di sapere:

se quanto esposto corrisponda al vero e, comunque, quali motivi impediscano – dopo molti mesi – la attribuzione dei 30 canali radio gratuiti, così come stabilito dal decreto ministeriale;

quali immediati provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo per verificare e risolvere ogni problema che ancora oggi impedisce la piena attuazione di un provvedimento così necessario per la salute dei cittadini.

(4-19334)

(24 maggio 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo la commissione tecnica paritetica prevista dall'articolo 4 del decreto interministeriale 6 ottobre 1998, dopo aver valutato, secondo criteri obiettivi di urgenza, ed approvato i progetti di rete radio presentati dalla regione Umbria e, per la provincia di Roma, tramite l'ospedale Forlanini-San Camillo, dalla regione Lazio, ha preso in considerazione gli analoghi progetti predisposti dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Molise, Basilicata, trasmettendoli al Ministero delle comunicazioni con la raccomandazione di formulare, se del caso, i suggerimenti metodologici e tecnici necessari per una redazione dei progetti stessi conformi alle condizioni vigenti.

Tali progetti sono stati già approvati o, sulla base di detti suggerimenti, sono in fase di adeguamento soprattutto per quel che concerne la loro compatibilizzazione con i sistemi radio esistenti nel contesto dell'emergenza sanitaria nonchè l'impiego ottimale delle frequenze disponibili.

A quest'ultimo proposito è opportuno precisare che le frequenze di cui al citato decreto interministeriale, da classificarsi di diffusione, sono state integrate con alte frequenze – di connessione indispensabili per il funzionamento del sistema.

Oltre a quelle già indicate, altre, regioni (Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania) hanno preso contatto con la commissione ovvero, direttamente, con il Ministero delle comunicazioni, allo scopo di provvedere alla definizione ottimale dei progetti di rete radio.

A tutt'oggi, circa il 60 per cento degli organismi interessati ha adottato le iniziative necessarie alla realizzazione del sistema radio per l'emergenza sanitaria.

Nel contempo, la commissione, da un lato ha fatto oggetto della propria attenzione tutte le tecnologie attuali, compatibili tra di loro, che sono alla base della progettazione delle reti radio destinate all'espletamento del servizio 118 e, dall'altro, ha analizzato, in una prospettiva futura, le tecnologie numeriche di trasmissione. In tal senso sono in corso approfondite valutazioni circa l'eventualità di una evoluzione dalle tecnologie attuali a nuove realizzazioni unificate (nazionali) anche in funzione delle diverse canalizzazioni di frequenze richieste da dette tecnologie numeriche.

Le condizioni per passare alle tecnologie numeriche, che permettano la simultanea trasmissione in fonìa e dati, sono già presenti in linea progettuale ma, per una futura applicazione del sistema, sono da predisporre le condizioni tecniche, economiche e normative; in ogni caso, la migrazione su rete digitale dovrà avvenire in modo armonico, senza soluzioni di continuità con le reti esistenti o in via di attuazione.

Ciò posto, si può affermare che non sono mai esistite ragioni che abbiano impedito l'attribuzione dei 30 canali di cui al più volte ricordato decreto interministeriale del 6 ottobre 1998.

Quanto ai provvedimenti da adottare per rendere il più possibile efficace l'azione dei Ministeri interessati e della commissione ai fini della

realizzazione di un efficiente sistema di comunicazioni radio al servizio della emergenza sanitaria, si fa presente che sono allo studio alcune proposte di emendamento ed integrazione del decreto interministeriale più volte ricordato.

Tali proposte sono volte, al momento, a far coincidere il parametro territoriale comunale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto anzidetto con l'ambito provinciale dell'organizzazione del servizio 118 ed, in futuro, a rendere possibile ed agevole il passaggio del sistema di comunicazioni attuale in quello delle nuove tecnologie.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(31 gennaio 2001)

SPECCHIA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che il decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 contiene disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera *a*), della legge 17 maggio 1999, n. 144;

che a tutt'oggi i centri territoriali per l'impiego non possono ottemperare a quanto in tale decreto previsto in quanto non è stata ancora emanata la circolare attuativa dello stesso;

che la suddetta circolare è necessaria per fare sì che gli uffici suddetti operino sulla base delle nuove procedure usando il programma informatico «net labor» di cui sono stati dotati;

che i centri territoriali sono in difficoltà in quanto le norme contenute nel decreto legislativo innanzi citato modificano quelle preesistenti e si verifica che uffici della stessa provincia applicano le norme in modo diverso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover emanare, con la massima urgenza, la circolare di attuazione per la piena, corretta ed uniforme applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000.

(4-20825)

(18 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente che la Direzione generale dell'impiego di questo Ministero, a seguito della pubblicazione, in data 4 luglio 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha provveduto immediatamente ad attivare una serie di incontri con enti istituzionali e parti sociali, per individuare eventuali problematiche connesse all'attuazione del citato decreto.

Successivamente è stata predisposta una nota contenente i primi indirizzi interpretativi del decreto in parola, che è stata trasmessa, nel mese di ottobre 2000 agli assessorati provinciali e regionali, alle direzioni provinciali e regionali del lavoro ed alle organizzazioni sindacali.

Si precisa, inoltre, che la suddetta direzione, a seguito dei prescritti incontri con le organizzazioni sindacali, sta predisponendo il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, per l'individuazione dei limiti massimi di espletamento di attività lavorativa e dei limiti reddituali compatibili con le «condizioni definite» dalle lettere c), d), e) del decreto legislativo medesimo ed ha programmato altri incontri con gli enti territoriali e le parti sociali per monitorare lo stato di attuazione del più volte citato decreto legislativo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(22 gennaio 2001)

SPECCHIA, MAGGI, CURTO, BUCCIERO, MONTELEONE, BONATESTA, CUSIMANO, RECCIA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori del settore agricolo hanno organizzato una giornata di protesta per il 9 marzo 2000 nei confronti della gestione della previdenza agricola da parte dell'INPS;

che, per quanto riguarda la Puglia, la manifestazione inizierà alle ore 9 a Bari in piazza Castello;

che le organizzazioni sindacali denunciano, tra le altre cose:

che l'INPS non ha ancora pubblicato gli elenchi anagrafici definitivi del 1998 e non ha ancora corretto gli errori riportati su quelli provvisori;

che non ha completato la liquidazione dell'indennità di disoccupazione del 1998;

che accumula intollerabili ritardi per la liquidazione dell'indennità di malattia e maternità;

che non ha ancora pubblicato gli elenchi anagrafici trimestrali del 1999 con presumibili ritardi sui tempi di liquidazione dell'indennità di disoccupazione di quest'anno,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-18356)

(29 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i ritardi nella liquidazione di prestazioni agricole, verificatisi nella regione Puglia, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente quanto segue.

Sono state definite le pratiche relative al 1998 ed entro il 31 luglio 2000, data questa concordata con le organizzazioni sindacali di categoria, si sono concluse le operazioni per la liquidazione delle indennità di disoccupazione agricola riferite al 1999.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(22 gennaio 2001)

TOMASSINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che è stata sottoposta all'attenzione generale l'incresciosa situazione del servizio postale nella frazione di Case Nuove di Somma Lombardo (Varese). La frazione, pur essendo parte del comune di Somma Lombardo, dipende, ai fini del servizio postale, dall'ufficio di Vizzola Ticino (che ha un CAP differente: cosa già in sè fastidiosa se si pensa che tutta la corrispondenza con il CAP di Somma viene corretta a biro dal personale dell'ufficio di Vizzola);

che la prima conseguenza di ciò è che la corrispondenza è sempre in ritardo perchè passa per l'ufficio di Somma che poi la spedisce a Vizzola. La tanto pubblicizzata posta celere, servizio pagato di più dal cittadino, impiega almeno tre giorni, per fare 6 chilometri;

che risulta inoltre che spesso capita l'assenza dell'unico portalettere con conseguente non consegna della corrispondenza! Ad oggi i cittadini assistono alla grave mancata consegna della posta ordinaria, in quanto il postino titolare è in ferie e il postino inviato a sostituirlo risulta ugualmente in ferie;

che gli stessi impiegati degli uffici, sia di Busto Arsizio che di Varese, non possono fare altro che scusarsi per l'assurda situazione, con evidente imbarazzo per il grave disagio cui è sottoposta la popolazione residente, già da tempo penalizzata dall'inquinamento acustico dell'aeroporto di Malpensa,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per evitare il disagio della popolazione di Case Nuove, che riceve normalmente la posta in ritardo e che addirittura in alcuni casi è sottoposta alla non consegna della posta ordinaria;

come sia possibile che da anni vada avanti una situazione da paese sottosviluppato, proprio in una delle zone più industrializzate e più economicamente produttive del nostro paese.

(4-20489)

(21 settembre 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statuari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste Italiane spa – interessata in merito a quanto rappresentato – hanno preliminarmente osservato che la divisione in due zone, ai fini postali, del comune di Somma Lombardo (VA) a cui corrispondono due diversi codici di avviamento postale, può determinare, effettivamente, disagi nella distribuzione della corrispondenza, causando i lamentati ritardi di cui è cenno nell'atto parlamentare. Infatti, la zona contrassegnata con il codice di avviamento postale 21019, che comprende il territorio del comune, viene servita dall'ufficio postale di Somma Lombardo; la seconda con il codice postale 21010 dipende dall'ufficio postale di Vizzola Ticino, che cura la distribuzione della corrispondenza nella stessa località nonché in quella di Case Nuove, frazione di Somma Lombardo.

Tuttavia, ha riferito la società, la filiale di Busto Arsizio sta cercando di eliminare gli inconvenienti lamentati, sensibilizzando la clientela a segnalare ai corrispondenti abituali la necessità di indicare con precisione il CAP e disponendo, nel caso in cui la corrispondenza destinata a Case Nuove pervenga all'ufficio di Somma Lombardo, che quest'ultimo provveda a proseguirla in giornata all'ufficio di Vizzola Ticino, competente per il recapito.

Inoltre, si è anche provveduto a sensibilizzare il personale addetto alla ripartizione del centro postale operativo di Varese, affinché includa nel dispaccio per Vizzola Ticino anche la corrispondenza diretta a Case Nuove.

Nel quadro della riorganizzazione dei servizi, la società ha previsto un progetto per l'introduzione di un nuovo codice di avviamento postale che dovrebbe risolvere definitivamente tali problemi.

In ordine alla mancata consegna della corrispondenza per assenza dell'unico portalettere dell'ufficio di Vizzola Ticino, la società ha comunicato che il titolare addetto al servizio assente per ferie o malattia è stato sempre sostituito da personale assunto con contratto a tempo determinato. Effettivamente, nei giorni 18, 19 e 20 del mese di settembre 2000, anche il sostituto si è assentato dal lavoro per gravissimi motivi familiari, determinando una situazione di eccezionale disagio per il recapito postale, fronteggiata, comunque, dallo stesso direttore dell'ufficio, che si è impegnato a contattare la clientela al fine di recapitare la corrispondenza più urgente e di contenere al massimo i disagi dovuti a tale emergenza.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(31 gennaio 2001)
